

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

---

SCUOLA DI SCIENZE  
Corso di laurea in Informatica per il management

Problemi di antitrust relativi alle grandi potenze del web  
(GAFAM): dall'evoluzione storica alla risposta al COVID-19  
ed eventuali futuri sviluppi

**Relatore:**

Chiar.mo Prof.  
EDOARDO VINCENZO  
EUGENIO MOLLONA

**Presentata da:**

FEDERICA PICCINELLI

**Sessione I**  
**Anno Accademico**  
2021/2022

## *Abstract*

Quello che intendo studiare sono i più importanti interventi antimonopolio negli ultimi 20 anni, per quanto riguarda le grandi potenze del web ossia Amazon, Apple, Google, Microsoft e Facebook. In particolare approfondirò tutti gli interventi applicati negli Stati Uniti d'America e in Europa nelle varie fasi temporali, ovvero dalla nascita dei colossi della rete, fino ad arrivare al periodo pre-pandemia, considerando che quest'ultima ha rappresentato un evento durante il quale si sono verificati dei cambiamenti fondamentali che hanno richiesto da parte delle autorità, ulteriori e successivi interventi e controlli per evitare abusi di potere. Inoltre si tratta di un argomento in continua evoluzione e si prevedono altri cambiamenti nel post-pandemia che probabilmente introdurranno novità riguardanti le piattaforme operanti sul web.

Ai fini della ricerca sarà importante studiare le origini della regolamentazione antitrust, sia in USA che in Europa da un punto di vista storico. Successivamente analizzerò la nascita di queste cinque potenze e i primi provvedimenti applicati ad essi dall'autorità antitrust. Il primo caso che studierò sarà quello relativo alla Microsoft (United States v. Microsoft Corporation) del 2001, che è un noto caso di diritto antitrust americano in cui il governo degli Stati Uniti ha accusato Microsoft di mantenere illegalmente la sua posizione di monopolio nel mercato dei personal computer. A partire da questo primo caso andrò ad esaminare, tenendo conto dell'ordine cronologico, la nascita e i vari interventi nei confronti delle altre piattaforme che possiamo collocare, da un punto di vista temporale, soprattutto dopo l'avvento della pandemia. Infatti bisogna considerare che, a partire da questo periodo, le persone hanno iniziato a svolgere la maggior parte delle attività online, e che, presumibilmente, continueranno a farlo anche quando si tornerà alla completa normalità. Di conseguenza questi giganti del web hanno avuto l'opportunità di affermare il proprio potere e a volte di abusarne tanto da intensificare le attenzioni dell'antitrust nei loro confronti.

Come ho accennato, è prevedibile un'evoluzione della situazione che porterà ad un nuovo scenario nel quale probabilmente gli attori saranno diversi. Infatti è degli ultimi giorni la notizia del crollo della piattaforma Facebook (e delle piattaforme facenti parte del gruppo Meta), in seguito alla quale Zuckerberg, il proprietario, ha annunciato una possibile chiusura dello stesso Facebook e di Instagram sul mercato europeo.

Di conseguenza le vicende saranno seguite quotidianamente per mantenere lo studio aggiornato. Si tratta infatti di un settore in continuo divenire, la cui analisi sarebbe priva di significato senza una costante attenzione verso i cambiamenti.

# INDICE

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>1</b>
<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLO PRIMO .....</b>	<b>5</b>
<b>L'evoluzione storica delle leggi antitrust in Usa e in Europa, due legislazioni a confronto</b>	
1.1 La storia dell'antitrust negli USA.....	5
1.1.1 Lo Sherman Act .....	6
1.1.2 il Clayton Act .....	7
1.1.3 Il Robinson Patman Act .....	8
1.1.4 Il Federal Trade Commission Act .....	9
1.1.5 Lo Hart-Scott-Rodino Act .....	10
1.2 La storia dell'antitrust in Europa .....	10
1.2.1 Il Trattato di Roma .....	11
1.2.2 Il Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea .....	12
1.2.3 Articolo 85 CEE - 81 CE – 101 TFUE .....	13
1.2.4 L'articolo 86 CEE - 81 CE - 102 TFUE .....	15
1.3 Confronto tra la legislazione statunitense e quella europea .....	16
<b>CAPITOLO SECONDO .....</b>	<b>20</b>
<b>L'affermarsi delle grandi potenze digitali (GAFAM) e i primi provvedimenti antitrust</b>	
2.1 Internet: la culla delle grandi potenze digitali .....	20
2.1.1 Microsoft .....	21
2.1.2 Apple .....	22
2.1.3 Amazon .....	24
2.1.4 Google .....	26
2.1.5 Facebook .....	28
2.2 Crescita delle "big tech" e conseguenti interventi antitrust .....	33
2.2.1 Il caso Microsoft .....	35

2.2.2 Problemi antitrust per Amazon e Facebook nel periodo precedente alla pandemia	43
---	----

**CAPITOLO TERZO ..... 46**

**Come il Covid-19 ha influito sulla situazione: problemi di antitrust e prospettive future**

3.1 La pandemia mette in evidenza il problema dell'antitrust	46
3.1.1 L'Europa	46
3.1.2 Gli Stati Uniti	47
3.2 I provvedimenti antitrust presi nel periodo della pandemia	49
3.2.1 L'Europa e le big tech	49
3.2.2 Gli Stati Uniti e le big tech	54
3.2.3 Violazioni e interventi dell'antitrust nei confronti delle big tech	56
3.3 Prospettive future	60

**CONCLUSIONE ..... 65**

## *INTRODUZIONE*

A partire dalla fine degli anni '90 si può dire che l'era digitale ha subito una forte accelerazione grazie a Internet che ha cambiato profondamente il modo di vivere e anche di lavorare della popolazione mondiale. Lo sviluppo del mondo digitale è stato favorito dalle grandi potenze del web, che hanno alimentato il processo e che grazie al processo stesso sono cresciute e si sono affermate.

Fin dall'inizio si è capito che si doveva intervenire, anche a livello legislativo, per evitare che tali potenze potessero affermarsi a tal punto da creare dei veri e propri monopoli, con conseguenze negative per i consumatori utilizzatori. L'aspetto della regolamentazione si è presentato in maniera differente negli Stati Uniti e in Europa, a causa delle differenze di legislazione e di organizzazione economica. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, il problema si è accentuato a causa della ulteriore diffusione delle attività online.

In questo lavoro ho voluto approfondire questo tema, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'antitrust, sviluppandolo in tre capitoli.

Nel primo capitolo ho studiato l'aspetto storico della legislazione antitrust, confrontando la realtà statunitense e quella europea, soffermandomi anche sulle varie modifiche apportate nel corso del tempo.

Nel secondo capitolo ho esaminato le grandi potenze del web, Amazon, Apple, Google, Microsoft e Facebook, studiandone le caratteristiche e lo sviluppo. Ho anche analizzato i primi provvedimenti in materia antitrust, soffermandomi in modo particolare sul primo grande "caso" ossia quello della Microsoft.

Nel terzo capitolo ho analizzato l'argomento alla luce degli ultimi sviluppi ossia nel periodo della pandemia, cercando di capire come Stati Uniti ed Europa abbiano agito per arginare l'ulteriore e inevitabile crescita delle grandi potenze del web.

Infine ho cercato di ipotizzare delle probabili prospettive future, che pur essendo in apparenza scontate, lasciano comunque aperto il dibattito.

# CAPITOLO 1

## **L'evoluzione storica delle leggi antitrust in Usa e in Europa, due legislazioni a confronto**

### **1.1 La storia dell'antitrust negli USA**

Le leggi americane sulla libera concorrenza (c.d. "Antitrust Laws") mirano a prevenire, regolandola, l'illecita formazione e sviluppo di posizioni predominanti o monopolistiche, ossia la creazione o la crescita di una posizione commerciale predominante che non abbia come obiettivo una maggiore efficienza, o qualunque altro tipo di accordi che possano influire negativamente sulla libera concorrenza del mercato. Tra le molteplici leggi che disciplinano questa materia le più importanti sono: lo Sherman Act del 1890; il Clayton Act, del 1914; poi modificato dal Robinson-Patman Act del 1936; il Federal Trade Commission Act del 1914 e lo Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976.

Lo "Sherman Act" del 1890 fu la prima legge federale emanata per fronteggiare quella che appariva essere una concentrazione del potere economico in grandi gruppi industriali. Alcune attività commerciali che si stavano sviluppando in quegli anni, tra le quali la ferroviaria, petrolifera e del tabacco, avevano deciso di prendere accordi per eliminare la reciproca concorrenza. Lo "Standard Oil Trust", che fu costituito nel 1882, è stato il precursore delle odierne società partecipate, le "holding company". Le azioni di nove società petrolifere fino allora in concorrenza tra loro, si unirono per essere gestite da un fedecommesso, trust, costituito per lo scopo. In tal modo si venne a costituire un vero e proprio monopolio, e le decisioni venivano prese da un consiglio dei fiduciari.

Lo Sherman Act intendeva limitare la concentrazione di potere economico di questi trust. Molti Stati dell'Unione avevano già emanato norme per limitare i monopoli all'interno dei propri confini, ma lo Sherman Act si poneva lo scopo di disciplinare in maniera più coordinata quanto accadeva in più Stati. Tuttavia, molti dei termini chiave dello Sherman Act non venivano adeguatamente definiti dal legislatore, e quindi la giurisprudenza è intervenuta più volte a sostegno di quanto stabilito nell'Act. Le leggi antitrust sono fatte rispettare con azioni che possono essere sia amministrative, che civili ed anche penali, dalla Commissione Federale per il Commercio, dal Dipartimento della Giustizia, e dai Procuratori Generali dei vari Stati. Una particolarità è che anche il comune cittadino (sia esso persona fisica o giuridica) che ritiene e può provare di aver sostenuto dei danni a motivo diretto delle violazioni delle leggi antitrust, è legittimato attivamente e può dare inizio ad azioni legali per far

rispettare le leggi antitrust nonché per ottenere il risarcimento dei danni, ma deve esserci sempre un sottostante interesse pubblico che giustifichi l'intervento privato.<sup>1</sup>

### **1.1.1 Lo Sherman Act**

Lo Sherman Antitrust Act, come ho accennato, è stata la prima legislazione emanata dal Congresso degli Stati Uniti (1890) per frenare le concentrazioni di potere che riducono la concorrenza economica. Il suo nome deriva dal senatore degli Stati Uniti John Sherman dell'Ohio, che era un esperto di regolamentazione del commercio.

L'articolo 1 dello Sherman Act proibisce qualsiasi accordo che irragionevolmente limiti il libero commercio tra stati o con nazioni straniere. Questo divieto si applica non solo ai cartelli formali, ma anche a qualsiasi accordo per fissare i prezzi, limitare la produzione industriale, condividere i mercati o escludere la concorrenza.<sup>2</sup> Una possibile violazione dell'articolo 1, deriva dal fatto che due parti devono essere coinvolte nel formulare un accordo illegale per concordare i prezzi di un determinato prodotto, o per ridurre la produzione a livelli prestabiliti, oppure per ripartirsi i mercati, o per rifiutare rapporti commerciali con terzi non fanno parte dell'accordo illegale.<sup>3</sup>

L'articolo 2 dello Sherman Act vieta il tentativo di costituire monopoli o qualsiasi accordo volto a dare vita ad un monopolio. Questo articolo, a differenza dell'articolo 1, si applica alla condotta anche di singole persone fisiche o giuridiche, indipendentemente da accordi con terzi, che cerchino di monopolizzare il mercato o condurre trattative a ciò finalizzate.

Queste due disposizioni, che costituiscono il cuore dello Sherman Act, sono applicabili dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti attraverso il contenzioso nei tribunali federali. Le aziende trovate in violazione dell'atto possono essere obbligate allo scioglimento dai tribunali e possono essere emesse ingiunzioni per vietare le pratiche illegali. Le violazioni sono punibili con multe e reclusione.

Per più di un decennio dopo la sua approvazione, lo Sherman Act è stato invocato solo raramente contro i monopoli industriali, e anche senza successo, a causa delle interpretazioni giudiziarie limitate. Il suo unico uso effettivo era contro i sindacati, ritenuti dai tribunali un'associazione illegale. La prima vigorosa applicazione dello Sherman Act avvenne durante l'amministrazione del Presidente Theodore Roosevelt (1901–09). Nel 1914 il Congresso approvò due misure legislative che fornivano supporto allo Sherman Act, una di queste come vedremo è il Clayton Antitrust Act.

---

<sup>1</sup> <https://www.ice.it>, Normativa sulla concorrenza (Antitrust)

<sup>2</sup> <https://www.britannica.com/event/Sherman-Antitrust-Act>, Sherman Antitrust Act

<sup>3</sup> <https://www.ice.it>, Normativa sulla concorrenza (Antitrust)

Nel 1920, tuttavia, la Corte Suprema degli Stati Uniti applicò la cosiddetta interpretazione "rule of reason" dello Sherman Act, che specifica che non tutti i contratti o gli accordi che limitano il commercio sono illegali. Solo la limitazione "irragionevole" del commercio attraverso acquisizioni, fusioni, tattiche di esclusione e prezzi predatori costituiscono una violazione dello Sherman Act. Questa interpretazione ha consentito alle grandi imprese una maggiore possibilità di azione. Ma in un caso che coinvolgeva l'Aluminium Company of America (1945), la corte ha ribaltato la sua posizione, dichiarando che le dimensioni e la struttura di una società erano motivi sufficienti per un'azione antitrust. A partire da tale pronuncia, il divieto di monopolio è stato periodicamente applicato, comportando in alcuni casi lo smembramento dell'impresa incriminata. Un esempio degno di nota alla fine del 20° secolo è stato lo scioglimento nel 1984 dell'American Telephone & Telegraph Company, che ha lasciato la società madre, AT&T, come fornitore di servizi a lunga distanza mentre sette società regionali fornivano il servizio telefonico locale. 4

### **1.1.2 il Clayton Act**

Il Clayton Antitrust Act è una legge antitrust degli Stati Uniti che è stata emanata nel 1914 con l'obiettivo di rafforzare lo Sherman Antitrust Act. Dopo l'emanazione dello Sherman Act nel 1890, le autorità di regolamentazione hanno scoperto che l'atto conteneva alcuni punti deboli che rendevano impossibile impedire completamente le pratiche commerciali anticoncorrenziali negli Stati Uniti.

Il senatore Henry Clayton dell'Alabama presentò il Clayton Antitrust Bill al Congresso degli Stati Uniti nel 1914, e l'atto fu approvato a giugno dello stesso anno. In seguito il presidente Woodrow Wilson lo firmò e lo trasformò in legge.

Il Clayton Antitrust Act ha ampliato l'elenco delle pratiche commerciali vietate che impedirebbero la parità di condizioni per tutte le imprese. Alcune delle pratiche su cui si concentra la legge includono la fissazione dei prezzi che si riferisce a un accordo tra i partecipanti al mercato per aumentare, abbassare o stabilizzare collettivamente i prezzi per controllare l'offerta e la domanda. La pratica si riferisce a una strategia di prezzo che impone ai consumatori prezzi diversi per beni o servizi identici. A partire dal 2016, il Clayton Antitrust Act comprendeva 26 sezioni. Le seguenti sono alcune delle sezioni più importanti che influenzano le pratiche commerciali negli Stati Uniti:

- la sezione 2 del Clayton Act tratta della discriminazione di prezzo, in cui una società decide di offrire prezzi diversi per lo stesso prodotto o servizio. Una tale strategia tenta di massimizzare il prezzo che ogni cliente è disposto a pagare. La discriminazione di prezzo ha lo scopo di ridurre la concorrenza o creare un monopolio.

---

<sup>4</sup> <https://www.britannica.com/event/Sherman-Antitrust-Act>, Sherman Antitrust Act

- La sezione 3 tratta delle pratiche commerciali che porterebbero alla formazione di un monopolio. Si vuole impedire alle aziende di effettuare una vendita, un contratto di locazione, o accordi che possono ridurre la concorrenza o creare un monopolio nel proprio settore specifico. Questa norma si applica solo nel caso in cui l'accordo tra le parti limiti sostanzialmente la concorrenza o crei un monopolio.
- La sezione 4 del Clayton Act prevede il diritto ad un'azione per il risarcimento del danno per coloro che provino di averlo subito a causa della violazione della normativa federale antitrust. Il risarcimento può ammontare fino ad un triplo dei danni subiti, oltre al rimborso delle spese legali.
- La sezione 7 impedisce alle società di fondersi o acquisire altre entità più piccole con l'obiettivo di ottenere un potere eccessivo che riduce la concorrenza. La legge si estende ad altre leggi antitrust in cui un'operazione di fusione creerebbe essenzialmente un monopolio.
- La sezione 8 è stato aggiunto nel 1980, e proibisce ad una persona fisica di svolgere contemporaneamente il ruolo di "Director" (amministratore) od Officer di due o più società qualora: la somma di capitale, riserve e profitti di ciascuna delle due o più società è superiore ai 10.000.000 di dollari; ognuna delle società svolga attività commerciale; le società siano tra loro concorrenti.

A differenza dello Sherman Act, il Clayton Antitrust Act non si applica ai sindacati e alle attività agricole. Secondo la legge, il lavoro di un essere umano non costituisce un commercio o una merce e non dovrebbe essere soggetto alle stesse norme delle società che esercitano un'attività commerciale. In quanto tale, il Clayton Act vieta alle aziende di impedire le attività dei sindacati come scioperi, boicottaggi, contrattazioni collettive e controversie in materia di risarcimento. I sindacati possono negoziare per migliori benefici occupazionali e salari migliori senza essere accusati di fissazione dei prezzi. I tribunali possono emettere ingiunzioni contro i sindacati solo quando le loro attività minacciano di causare danni alla proprietà.<sup>5</sup>

### **1.1.3 Il Robinson Patman Act**

Il Robinson Patman Act è una legge statunitense promulgata nel 1936 che protegge le piccole imprese dall'essere cacciate dal mercato vietando discriminazioni nei prezzi, indennità promozionali e pubblicità da parte di grandi aziende in franchising. Il Robinson-Patman Act ha anche lo scopo di proteggere i grossisti dall'essere esclusi dalla catena di acquisto.

Sono sei gli elementi di prova di un'azione in base a questa legge e cioè:

---

<sup>5</sup> <https://it.livingeconomyadvisors.com/1409-what-is-the-clayton-antitrust-act>, Cos'è il Clayton Antitrust Act

- 1) che l'operazione commerciale in questione abbia luogo tra due o più stati;
- 2) che esista una differenza nel prezzo;
- 3) che siano state completati almeno due acquisti;
- 4) che l'acquisto riguardi la vendita di beni, mentre la vendita di servizi, assicurazioni, strumenti finanziari o beni immobili non sia regolata dal Robinson Patman Act;
- 5) i beni siano sostanzialmente simili per quel che riguarda la loro qualità;
- 6) l'uso o la vendita dei prodotti deve avvenire negli Stati Uniti.<sup>6</sup>

Poiché il numero di elementi di prova è elevato, il Robinson-Patman Act è complesso e difficile da applicare. Inoltre è aperto a molteplici interpretazioni. Rivendicazioni di discriminazione di prezzo, ad esempio, sono state avanzate contro librai, catene di negozi di alimentari, cooperative agricole e rivenditori in franchising. Il contenzioso è in genere avviato da individui e piccole imprese che rivendicano prezzi predatori e discriminazione.<sup>7</sup>

### **1.1.4 Il Federal Trade Commission Act**

Il Federal Trade Commission Act è una legislazione federale adottata negli Stati Uniti nel 1914 per creare la Federal Trade Commission. Quest'ultima è un'agenzia federale che si occupa di far rispettare le leggi antitrust americane e della protezione dei consumatori. È guidata da cinque commissari che rimangono in carica per sette anni e non più di tre membri possono essere dello stesso partito. Il presidente degli Stati Uniti nomina il capo della commissione.<sup>8</sup>

L'atto è stato emanato per raggiungere due obiettivi correlati: concorrenza leale tra le imprese e tutela dei consumatori contro pratiche commerciali fraudolente. A tal fine, l'atto autorizzava la FTC a far rispettare le disposizioni dello Sherman Antitrust Act del 1890 e del Clayton Antitrust Act del 1914 e vietava specificamente l'uso di pubblicità ingannevole o falsa.

L'atto è stato modificato numerose volte nel corso di oltre un secolo per espandere l'autorità della FTC e per adattare la sua missione a nuovi settori.

A differenza dello Sherman Act e del Clayton Act, il Federal Trade Commission Act consente a una parte accusata di stipulare un accordo di consenso con la Federal Trade Commission in cui la parte non ammette la colpa ma accetta di non assumere mai comportamenti discutibili in futuro. Il FTCA conferisce anche all'FTC il potere di emettere ordini di cessazione, che sono esecutivi tramite petizione a una corte d'appello degli Stati Uniti.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> <https://www.ice.it>, Normativa sulla concorrenza (Antitrust)

<sup>7</sup> <https://www.britannica.com/topic/Robinson-Patman-Act>, Robinson Patman Act

<sup>8</sup> <https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/storia-organo-federale-ftc-federal-trade-commission-antitrust-competizione-stati-uniti-wj1eo5oh>, Storia dell'organo federale che vigila sulla competizione, 21 giugno 2021

<sup>9</sup> <https://www.britannica.com/event/Federal-Trade-Commission-Act>, Federal Trade Commission Act

### **1.1.5 Lo Hart-Scott-Rodino Act**

L'Hart-Scott-Rodino Antitrust Act del 1976, è un atto per il miglioramento delle norme antitrust che impone alle grandi aziende di presentare notifiche alla Federal Trade Commission e alla divisione del Dipartimento di Giustizia prima di effettuare fusioni, acquisizioni o offerte d'acquisto.

La legge impone alle società che intendono fondersi di presentare un "Modulo di notifica e segnalazione per alcune fusioni e acquisizioni", generalmente noto come rapporto di notifica preliminare. Ciò offre alle autorità di regolamentazione l'opportunità di riesaminare la fusione proposta sulla base delle leggi antitrust.

Il presidente Gerald Ford ha firmato l'atto in legge come una serie di emendamenti alle leggi antitrust esistenti, incluso il Clayton Antitrust Act.

I seguenti test devono essere soddisfatti per richiedere un deposito preliminare alla fusione:

- Il test del commercio: qualsiasi parte di una transazione proposta deve essere impegnata nel commercio o essere coinvolta in qualsiasi attività che influisca sul commercio. Questo requisito è così ampio che sarà soddisfatto in quasi tutti i casi.
- Il test delle dimensioni della persona: a partire dal 2020, la persona acquirente o acquisita deve avere un patrimonio totale o un fatturato netto annuale di 188 milioni di dollari o più. L'altra parte deve avere un patrimonio totale o un fatturato netto annuo pari o superiore a 18,8 milioni di dollari.
- Il test della dimensione della transazione: questo test viene soddisfatto se viene acquisito un determinato importo di attività o titoli con diritto di voto.<sup>10</sup>

Uno dei motivi principali per cui è stata approvata la Hart-Scott-Rodino è quello di impedire il perfezionamento di operazioni che sarebbero state considerate anticoncorrenziali. In questo modo, il Dipartimento di Giustizia ha la possibilità di evitare lo smantellamento di una società che è stata costituita in parte attraverso una fusione o acquisizione anticoncorrenziale.

## **1.2 La storia dell'antitrust in Europa**

La tradizione europea, a eccezione della Gran Bretagna, era diversa da quella statunitense. Sullo sfondo di principi secolari, secondo i quali lo Stato poteva essere agente economico al pari dei privati per attività collegate a interessi pubblici, le economie europee erano segnate da radicato dirigismo, come in Francia, e dall'impronta dell'aiuto e della presenza diretta dello Stato nei paesi arrivati in ritardo allo sviluppo industriale, come ad esempio la Germania e l'Italia. A fine Ottocento, la

---

<sup>10</sup> <https://it.kamiltaylan.blog/hart-scott-rodino-antitrust-improvements-act-of-1976/>, Che cos'è l'atto di miglioramento antitrust Hart-Scott-Rodino del 1976? 3 maggio 2021

diffusione dei servizi di pubblica utilità comportò in Europa monopoli pubblici, nazionali e locali, per la loro gestione. Le intese fra privati e le concentrazioni, se collimavano con le politiche nazionali, non erano perseguite, ma tutelate, a prescindere dagli effetti sulla concorrenza. L'antitrust fu delineato in Europa nel 1957, con il Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea, a tutela della concorrenza fra Stati, ed è stato esteso alla concorrenza interna a ciascuno Stato con successive leggi nazionali: la prima in Germania, sempre nel 1957; le ultime, tra cui quella italiana, nel 1990.<sup>11</sup>

### **1.2.1 Il Trattato di Roma**

Il trattato che istituisce la Comunità economica europea è stato firmato il 25 marzo 1957 a Roma in Campidoglio nella Sala degli Orazi e dei Curiazi insieme al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Precedentemente a Parigi il 18 aprile del 1951 era stato firmato il trattato che istituiva la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Insieme i Trattati rappresentano il momento costitutivo della Comunità europea.

Abitualmente con Trattato di Roma si indica il solo trattato istitutivo della Comunità economica europea; quest'ultimo, pur avendo subito notevoli modifiche, resta ancora la base legale di molte decisioni prese dall'Unione Europea.

Al momento della firma il trattato fu sottoscritto dai sei paesi fondatori della comunità europea ovvero Francia, Germania, Italia e paesi del Benelux con lo scopo di creare una Comunità volta all'integrazione politica ed economica ottenuta attraverso scambi commerciali visti in una prospettiva di espansione economica.

Le finalità del trattato erano anche quelle di definire il quadro per l'attività legislativa degli Stati Membri, ponendo le linee guida da seguire con l'obiettivo di eliminare i dazi doganali, istituire una tariffa doganale unitaria, avere politiche comuni nel settore dell'agricoltura e dei trasporti, creare un Fondo sociale europeo, istituire la Banca europea degli investimenti e lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati Membri.<sup>12</sup>

Nella parte terza del Trattato sono previste le regole sulla concorrenza. Gli articoli fondamentali sono l'art. 85 e l'art. 86. In seguito questi due articoli sono stati modificati in articolo 81 e articolo 82, e il Regolamento CEE 17/62 ha stabilito le regole di applicazione e procedura di tali articoli.

---

<sup>11</sup> <https://www.treccani.it/enciclopedia/antitrust>, Antitrust

<sup>12</sup> <https://www.acs.beniculturali.it/trattati-di-roma/>, Trattati di Roma, Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Cultura

Gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono applicati parallelamente dalla Commissione europea, dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalle giurisdizioni nazionali. Le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni nazionali devono applicare il diritto comunitario della concorrenza quando trattano casi aventi un'incidenza transfrontaliera.

E' da considerare che questi due articoli sono stati ulteriormente modificati nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.




Immagine 1 Legge 1957 n. 1203

## 1.2.2 Il Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), risultato del trattato di Lisbona, è stato sviluppato a partire dal trattato che istituisce la Comunità europea, TCE o trattato CE, come attuato dal trattato di Maastricht. Lo stesso trattato CE si basava sul trattato che istituiva la Comunità economica europea, trattato CEE, firmato a Roma il 25 marzo 1957. La creazione dell'Unione europea attraverso il trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) ha segnato un ulteriore passo avanti lungo il percorso di unificazione politica dell'Europa.

Tuttavia, l'Unione Europea non sostituiva le Comunità europee, ma le poneva invece all'interno dello stesso quadro della struttura basata su «tre pilastri»:

- Il 1° pilastro era composto dalle Comunità europee, la CE, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fino al 2002, e l'Euratom.

- Il 2° pilastro consisteva nella cooperazione fra i paesi dell'UE nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.
- Il 3° pilastro riguardava la cooperazione fra paesi dell'UE nel campo della giustizia e degli affari interni.

Ogni nuovo trattato comporta una nuova numerazione degli articoli. Il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, a sua volta ha rinominato il TCE come TFUE, il quale ha inglobato i tre pilastri nell'UE riformata ed è stato ancora una volta rinumerato.

Il TFUE è uno dei due trattati fondamentali dell'UE, insieme al trattato sull'Unione europea (TUE). Forma la base dettagliata del diritto dell'Unione europea definendo i principi e gli obiettivi dell'Unione e l'ambito d'azione all'interno dei settori d'intervento. Stabilisce inoltre i dettagli organizzativi e di funzionamento delle istituzioni dell'UE.

Lo scopo del TCE era quello di «porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei». Quella formulazione è ancora presente nel preambolo dell'attuale TFUE e del TUE. Questi trattati hanno effettivamente attribuito una dimensione più politica e democratica all'integrazione europea, al di là dell'obiettivo originario di tipo economico di creare un mercato unico.<sup>13</sup>

### **1.2.3 Articolo 85 CEE - 81 CE – 101 TFUE**

L'articolo 101 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea prevede:

*1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:*

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,*
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,*
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,*
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,*
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

---

<sup>13</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/>; Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

2. *Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.*

3. *Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:*

- *a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,*
- *a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese, e*
- *a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:*

*a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,*

*b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.*

Il divieto di cui all'articolo 101 può essere dichiarato inapplicabile a qualsiasi accordo o categoria di accordi e a qualsiasi decisione o categoria di decisioni che:

- contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico;
- riservi agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva;
- imponga le sole restrizioni indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- non dia alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Gli accordi che soddisfano i criteri di esenzione sono automaticamente considerati legittimi.

La Commissione, ciascuna autorità garante della concorrenza e ciascuna giurisdizione nazionale possono valutare autonomamente se un accordo è vietato o no.

Inoltre la Commissione può stabilire esenzioni per determinate categorie di accordi. Tali esenzioni per categoria esistono ad esempio per:

- gli accordi verticali;
- gli accordi di distribuzione di autoveicoli;
- la cooperazione nei settori della ricerca e dello sviluppo.

Sono di per sé vietate alcune restrizioni fondamentali: fissazione di prezzi, quote di produzione o di vendita, ripartizione di mercati (compresa la manipolazione delle gare di appalto).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Olivi E.; La politica di concorrenza dell'Unione Europea; Commissione Europea, Rappresentanza in Italia

### 1.2.4 L'articolo 86 CEE - 81 CE - 102 TFUE

L'articolo 102 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea prevede:

*È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.*

*Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:*

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,*
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,*
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,*
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

L'oggetto del divieto è lo sfruttamento abusivo della posizione dominante, non la posizione dominante in quanto tale. Un'impresa può essere in posizione dominante semplicemente perché più efficiente delle altre e sarebbe illogico punirla soltanto per questo motivo.

Manca una definizione legislativa della posizione dominante. La Corte di Giustizia e la Commissione Europea hanno seguito questo orientamento:

*“La posizione dominante consiste nella posizione di forza economica detenuta da un'impresa che le consente di ostacolare la persistenza di una concorrenza efficace sul mercato e di adottare comportamenti indipendenti nei confronti dei propri clienti, concorrenti e consumatori”.*

(Hoffmann-La Roche, 1979).

Tale posizione non esclude l'esistenza di una certa concorrenza, ma pone l'impresa che la detiene in grado, se non di decidere, almeno di influire notevolmente sul modo in cui si svolgerà detta concorrenza e comunque di comportarsi senza doverne tenere conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio.

L'abuso è il comportamento dell'impresa in posizione dominante che, utilizzando mezzi diversi da quelli propri di una normale politica concorrenziale fondata sul merito e sulle qualità delle prestazioni, incide sulla struttura di mercato e ne riduce il livello di concorrenzialità a proprio vantaggio.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> <http://www.data.unibg.it>; Bastianon S.; Le regole sulla concorrenza l'art. 102 TFUE – Unibg

### **1.3 Confronto tra la legislazione statunitense e quella europea**

La legislazione concorrenziale risente significativamente dell'influenza del pensiero economico dominante territorialmente in un dato contesto economico-culturale, ragione per cui la comprensione delle ragioni che sottendono le disposizioni normative unitariamente considerate e delle molteplici implicazioni derivanti dalla scelta del sistema giuridico di regolamentazione del mercato, richiede obbligatoriamente un'attenta valutazione delle teorie politiche ed economiche prevalenti, le quali determinano le opzioni legislative in un senso piuttosto che in un altro. Il fondamento della regolamentazione statunitense dell'antitrust, ancora in vigore, sebbene con le inevitabili modificazioni dettate dai mutati orientamenti del substrato politico, economico e sociale può rinvenirsi nel pensiero economico della Scuola di Chicago che già dagli anni Trenta del secolo scorso oppose una critica serrata ad un incisivo intervento pubblico nel campo dell'economia, fino a giungere, agli inizi degli anni Settanta, a teorizzare e perseguire l'efficienza economica.

In sostanza, gli economisti di Chicago ritenevano che la concorrenza andasse considerata quale valore in sé capace di produrre risultati efficienti in modo del tutto autonomo. L'obiettivo finale della normativa antitrust veniva ravvisato nell'efficienza allocativa e nell'aumento e nell'ottimizzazione del benessere collettivo, a scapito degli interessi dei singoli consumatori o delle piccole imprese.

Di conseguenza, non potevano considerarsi illeciti e dunque vietati i comportamenti che, pur traducendosi in una diminuzione di ricchezza per i consumatori, comportassero un corrispondente aumento di benessere per le imprese. Si trattava di una concezione improntata a principi liberali ed individualistici ed indifferente a questioni distributive, considerando che il mercato avrebbe raggiunto spontaneamente posizioni di equilibrio concorrenziale.

La Scuola di Chicago ha avuto in ogni caso un'incidenza profonda sull'antitrust statunitense: nel periodo di massimo rigore applicativo, in cui l'intervento statale nell'economia era ridotto al minimo, si rendeva attuale il rischio del dilagare di abusi e di coalizioni di imprese in grandi gruppi dominanti, con inevitabile restrizione dell'accesso al mercato e della libera iniziativa imprenditoriale. Nella seconda metà dell'800 il rischio da potenziale divenne concreto.<sup>16</sup>

Il diritto antitrust americano infatti nasce nel periodo successivo alla guerra civile (1861-1865). Per aggirare il divieto di accordi limitativi della libera concorrenza, le imprese statunitensi impiegarono l'istituto di origine anglosassone del trust al fine di coalizzarsi tra loro e di creare nel mercato strutture monopolistiche.

Con il sorgere dei trust nei principali settori dell'economia, iniziando dal settore petrolifero - si pensi alla Standard Oil Company, che arrivò in breve tempo a controllare la raffinazione della quasi totalità

---

<sup>16</sup> Casucci F., *Il diritto privato dell'Unione Europea*, Temi e questioni, Edizioni Scientifiche Italiane

del greggio prodotto negli Stati Uniti d'America, monopolizzando decisamente il mercato petrolifero-agricoltori e commercianti e non solo, trovandosi privi di potere di negoziazione sul mercato, si ritrovano a dover soggiacere alle condizioni economiche imposte dai grandi cartelli.

Il conseguente malessere della middle class, che aveva ancora un ruolo fondamentale in ambito elettorale, di fronte alla proliferazione di esperienze analoghe a quella della Standard Oil Company, e di concentrazioni, sia orizzontali sia verticali, portò all'emanazione dei primi atti antitrust.<sup>17</sup>

In Europa la disciplina comunitaria della concorrenza, com'è intuibile, ha avuto nell'esperienza statunitense un importante termine di confronto, dal quale ha mutuato strutture e procedimenti, seppure adattandoli al differente contesto storico-economico.

È però opinione accreditata in dottrina quella che ritiene preponderante, a livello comunitario, l'ascendenza esercitata dal sistema antitrust tedesco, elaborato nel 1958 ed incentrato, prevalentemente, sul controllo dei cartelli.

Tuttavia, benché i modelli occidentali si siano senza dubbio ispirati all'esempio del legislatore germanico, non può negarsi che la storia dell'antitrust americano e la radicata dimestichezza delle autorità giurisdizionali statunitensi con i meccanismi concorrenziali ed i rimedi alle distorsioni della competitività, abbiano impresso un segno alle evoluzioni della disciplina della concorrenza comunitaria. Proprio il distinto ambito applicativo e le peculiari ragioni storiche che hanno condotto al perfezionamento dei sistemi americano e comunitario ne spiegano le ineguaglianze e la diversità di ratio.

Se infatti la legislazione concorrenziale americana è nata in un contesto di raggiunta e piena integrazione dei mercati federali in uno spazio economico unitario, allo scopo di realizzare processi concorrenziali in grado di contenere il potere del mercato la Comunità Europea, alla fine degli anni '50, era assai lontana dal raggiungimento pieno e definitivo dell'obiettivo primario della creazione del mercato unico europeo.

Mentre negli Stati Uniti d'America l'antitrust sin dalle origini ha inteso porre un rimedio efficace alle pratiche diffuse degli accordi limitativi della concorrenza in settori fondamentali dell'economia, nel vecchio continente è strumento di realizzazione della piena integrazione fra Stati, sia economica sia politica, mediante la formazione di un mercato che sia realmente unico e privo di barriere, sia interne sia esterne, e non la mera somma dei singoli mercati nazionali.

---

<sup>17</sup> Crispino F. M., 26 aprile 2019, Il diritto antitrust tra Stati Uniti e Unione Europea, Ius in Itinere <https://www.iusinitinere.it/il-diritto-antitrust-tra-stati-uniti-e-unione-europea-19829>

Si comprende, in quest'ottica, come le divergenze di obiettivi del diritto antitrust europeo ed americano abbiano determinato un differente modo di intendere il controllo della concorrenza e delle grandi concentrazioni fra imprese.

Nella cultura statunitense, come si è visto, si è arrivati ad ammettere e giustificare l'impresa di grandi dimensioni, là dove la sua presenza sia traducibile in un vantaggio per l'economia nel suo complesso. In ambito europeo, al contrario, ogni forma di monopolio e di controllo di porzioni rilevanti del mercato, in qualunque settore, è avvertita come pericoloso ostacolo all'abbattimento delle barriere e dunque, in ultima analisi, contraria alle finalità ultime delle istituzioni comunitarie.

Sino ad oggi, le modalità eterogenee di applicazione del diritto della concorrenza hanno determinato reciproche osservazioni e critiche ai due sistemi.

L'America ha tacciato la Comunità Europea di scarsa elasticità e di eccessivo dirigismo, in considerazione della diffidenza mostrata nei confronti di operazioni di concentrazione e di imprese di grandi dimensioni, le quali vengono percepite come intralcio e impedimento alla compiuta liberalizzazione dei mercati, senza un'adeguata operazione di bilanciamento degli effetti pro e anticoncorrenziali. Ha inoltre ritenuto che l'obiettivo europeo di realizzazione di uno spazio di mercato unico, sollevato dalle ristrettezze di barriere sia esterne sia interne non collimi con le esigenze sociali di tutela dei destinatari dei beni e dei servizi economici, che richiedono, per la loro soddisfazione, un sistema giuridico complesso e penetrante.

Per contro l'Europa ha manifestato perplessità in relazione alla centralità della teoria dell'efficienza economica, stimando potenzialmente inadatto e insufficiente al perseguimento di un'effettiva tutela dei consumatori un sistema incline a ritenere che determinate operazioni economiche, sebbene allarmanti e critiche, debbano essere valutate positivamente nel caso arrechino miglioramenti in termini di efficiente allocazione delle risorse.

Ancora sul piano delle differenze caratterizzanti i due sistemi, si consideri la diversa portata delle azioni intentate dai privati rispetto a quelle pubbliche. Mentre negli Stati Uniti la mole delle procedure originate dall'intervento di soggetti privati, come si è detto, è di gran lunga superiore al contenzioso pubblico, nell'Europa comunitaria sono preminenti le azioni per attività delle autorità, e particolarmente della Corte di Giustizia.<sup>18</sup>

Un'importante differenza fra antitrust europeo e statunitense riguarda gli abusi di posizione dominante, posizione in cui si trova l'impresa che ha concorrenti (a differenza del monopolio), ma molto più deboli e incapaci di condizionarne i comportamenti. Arrivare in posizione dominante non è illecito; comporta, però, una speciale responsabilità che rende abusivi comportamenti altrimenti

---

<sup>18</sup> Casucci F., Il diritto privato dell'Unione Europea, Temi e questioni, Edizioni Scientifiche Italiane

leciti: rifiutare di servire un compratore, fare prezzi diversi a compratori diversi, legare la vendita di un prodotto a quella di un altro.

Secondo l'attuale antitrust statunitense, l'impresa che arriva al monopolio può essere smantellata; accade sempre più di rado, ma è successo all'AT&T, la società telefonica americana, nel 1984. Prima che ci arrivi, possono essere proibiti soltanto i suoi intenzionali tentativi di farlo che rechino danno ai consumatori, non i comportamenti di aggressiva concorrenza, che danneggiano solo concorrenti più deboli.

L'Europa non prevede lo smantellamento come sanzione finale ma, grazie alla mai sopita propensione regolatoria, ha recuperato una tutela che era parte dell'originaria cultura della concorrenza statunitense. Differenze di rilievo vengono dall'interazione fra concorrenza e altre finalità comunitarie. Il legame con l'integrazione del mercato ha reso l'antitrust europeo più rigido di quello degli Stati Uniti, in particolare davanti alle intese verticali fra produttori e rivenditori, che lasciavano spazio alla concorrenza inter-marca, ma non consentivano ai rivenditori la libertà d'acquistare il prodotto da un paese all'altro, contro i principi d'integrazione.

L'art. 86 del trattato (ora art. 102 del TFUE) vieta agli Stati membri misure di tutela delle imprese nazionali che abbiano effetti restrittivi sulla concorrenza a livello europeo. Per converso, sono state esentate dai divieti le intese che, assecondando obiettivi di politica europea regionale o industriale, davano vita, con aiuti pubblici, a imprese comuni in aree depresse, o riducevano in modo concordato la capacità produttiva in eccesso.

Non va dimenticata la differenza negli assetti istituzionali. Negli Stati Uniti l'organo che decide è il giudice, che lo fa su azione dei privati, cosa frequente, o dell'apparato predisposto ad hoc, che ha solo compiti investigativi e deve battersi in giudizio.

In Europa, l'azione giudiziaria diretta di privati è rara, perché gli organi pubblici d'investigazione antitrust hanno anche poteri decisorii; è contro le loro decisioni, soggette sempre a ricorso, che i privati in genere si rivolgono al giudice. A livello europeo, a decidere è la Commissione di Bruxelles e il ricorso si presenta al Tribunale di prima istanza e, quindi, alla Corte di giustizia. A livello nazionale vi sono autorità, contro le quali si ricorre in taluni paesi (come l'Italia) al giudice amministrativo, in altri al giudice ordinario. L'antitrust ha provocato in Europa molti cambiamenti. Se radicati monopoli (i telefoni, l'elettricità, o servizi pubblici in esclusiva, come i porti, gli aeroporti, le linee aeree ecc.) sono oggi in fase d'avanzata liberalizzazione, o pienamente liberalizzati con beneficio per gli utenti, lo si deve agli organi comunitari: sia alle loro direttive generali, sia alle loro decisioni su singoli casi antitrust, in cui hanno addirittura configurato come abuso di posizione dominante l'esistenza dei monopoli pubblici, quando questi non fossero in grado di servire la domanda.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> <https://www.treccani.it/enciclopedia/antitrust>

## CAPITOLO 2

### **L'affermarsi delle grandi potenze digitali (GAFAM) e i primi provvedimenti antitrust**

#### **2.1 Internet: la culla delle grandi potenze digitali**

Nel 1969 il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti decise di creare un sistema di comunicazione che fosse in grado di scambiare informazioni tra computer sparsi in tutti gli Stati Uniti. L'obiettivo era quello di strutturare una rete, il web, che non facesse a capo ad un solo terminale, ma potesse continuare a funzionare anche nell'eventualità in cui uno dei supporti fisici venisse distrutto.

Fu così creata una rete sperimentale chiamata Advanced Research Projects Agency Network (Arpanet), che collegava e faceva dialogare tra loro computer militari di tipo differente. Anche varie università vennero messe in rete, cioè collegate tra loro con quel sistema.

Il primo messaggio via Arpanet venne inviato il 29 ottobre 1969. L'input doveva contenere la parola LOGIN, ma furono spedite solo le prime due lettere e subito dopo il sistema si bloccò: era iniziata una nuova era, ma non se ne accorse quasi nessuno.<sup>20</sup>

Risolti i primissimi problemi tecnici, nel 1971 sono collegati ad Arpanet 23 computer, e l'anno successivo nasce l'InterNetworking Group per gestire la Rete e risolvere dispute e problemi. Si iniziano a differenziare gli indirizzi dei vari utenti che si collegano alla Rete dalla stessa macchina, e lo si fa con l'introduzione di un simbolo che è rimasto in uso ancora oggi, la chiocciola @. Viene mandata la prima email.

Vent'anni dopo, nel 1989, nei laboratori di ricerca del Cern di Ginevra, Tim Berners-Lee presenta la bozza di un progetto per la condivisione di documenti. Il progetto è giudicato dal suo supervisore "vago ma interessante". Berners-Lee ci lavora e nel 1991 presenta al pubblico la prima pagina web: uno spazio elettronico connesso a Internet dedicato alla pubblicazione di testi e grafica. Lo 'spazio' è di fatto la memoria occupata dai dati del sito web su un computer, collegato alla Rete e accessibile da chiunque ne conosca l'indirizzo. Due anni più tardi viene commercializzato il primo browser stabile, Mosaic, e cioè il primo programma che permette di navigare tra i siti web.

---

<sup>20</sup> da Rozze G., 30 ottobre 2020, Come è nato Internet? L'invenzione del World Wide  
<https://www.focusjunior.it/tecnologia/invenzioni/come-e-nato-internet/>

A questo punto è sufficiente un computer e una connessione alla Rete telefonica mediata da un modem per far parte della Rete. E iniziano a farlo anche i privati, non più solo le istituzioni e le accademie.<sup>21</sup> E' grazie a questo che sono nate e si sono sviluppate le grandi potenze digitali: Microsoft, Google, Facebook, Amazon ed Apple (GAFAM).

### **2.1.1 Microsoft**

La nascita di Internet è ovviamente avvenuta grazie ai sistemi operativi che sono alla base di tutto il mondo digitale. La Silicon Valley e il territorio più a nord di San Francisco furono i luoghi dove avvennero le grandi trasformazioni tecnologiche.

Microsoft nasce nel 1975 ad opera di Bill Gates, che da ragazzo si era fatto da solo, e abbandonando gli studi universitari si era inventato una vera rivoluzione. All'epoca in cui debuttava, il potere costituito nell'informatica si chiamava IBM. Un nome che per intere generazioni era stato simbolo della tecnologia americana più avanzata.

IBM aveva dominato all'epoca dei grandi computer, macchine costosissime, riservate all'uso delle aziende. Gates capì che il computer invece poteva diventare un elettrodomestico di massa, alla portata di tutti. Una rivoluzione democratica, in un certo senso: portando un personal computer, in tutte le case e su tutte le scrivanie, Gates avrebbe dato un contributo decisivo alla diffusione dell'informazione. Era il passaggio preliminare, preparatorio, verso Internet.

Al tempo stesso Gates aveva capito che, una volta trasformato il computer in un apparecchio di massa, il vero valore diventava il software, ovvero i programmi per farlo funzionare, l'anima della macchina. Non contava produrre le macchine, e infatti ben presto la loro fabbricazione si sarebbe trasferita in Asia, ma mettere a punto l'intelligenza artificiale che ne costituiva l'architettura, il cervello e il sistema nervoso.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> De Palma G., 29 ottobre 2019, 50 anni di Internet, la storia della Rete in 15 tappe fondamentali <https://tg24.sky.it/tecnologia/approfondimenti/storia-internet-tappe-fondamentali>

<sup>22</sup> Rampini F.; Novembre 2014; Rete padrona, Amazon, Apple, Google and co., Il volto oscuro della rivoluzione digitale; Feltrinelli

- **Andamento in Borsa dal giorno della quotazione ad oggi**




Immagine 2 tratta da: Yahoo Finance

## 2.1.2 Apple

Il caso di Steve Jobs ed Apple è analogo. Al suo esordio Apple riscuote tante simpatie tra i clienti più giovani, nelle professioni più creative e trasgressive, tra gli artisti, gli scrittori, i disegnatori. Piace anche perché è la piccola mela che si distingue dai colossi informatici. Poi però, quando si afferma, Jobs si sforza di costruire un sistema chiuso, impenetrabile. E al tempo stesso diventa l'artefice di uno sfruttamento ignobile della manodopera cinese, in quegli stabilimenti Foxconn che lui si rifiuta perfino di visitare.

La Apple Computer ha cambiato la storia dell'informatica e sicuramente anche il modo in cui siamo abituati a relazionarci con la tecnologia. Prima di fondare la Apple, Jobs comincia a lavorare alla Atari, famosissima società di videogames; nello stesso tempo Stephen Wozniak lavora ad un suo progetto: la creazione di un personal computer. Steve Jobs convince Wozniak che il suo progetto è eccezionale e lo convince a realizzarlo davvero.

Jobs a questo punto, dopo varie richieste, si mette in contatto con un negozio di computer, The Byte Shop, e propone il prototipo: il proprietario si dimostra molto interessato e decide di comprarne ben 50 per 500 dollari ciascuno alla condizione che fossero tutti già assemblati.

Jobs e Wozniak non hanno una fabbrica e non hanno nemmeno tanti soldi, decidono allora di unirsi ad un vecchio amico, Ronald Wayne, vendono alcune loro piccole proprietà e creano il loro laboratorio nel garage di Jobs.

La Apple fu fondata il 1° aprile 1976: vengono consegnati tutti i computer, e nasce l'Apple I; mentre l'anno successivo nasce l'Apple II, successo che permette ad Apple di finanziare i progetti futuri.

L'ascesa di Apple continua e nel 1980 viene quotata in borsa, ma nonostante questo quell'anno non fu molto fortunato in quanto l'Apple III fu un fallimento.

Il 1991 è un anno molto difficile: comincia per Apple il declino, mancano idee originali, ci sono molti fallimenti e nasce Microsoft Windows, facendo diminuire le quote di mercato di Apple.

Il 1997 è l'anno della svolta per Apple: si ricomincia da zero e l'anno successivo esce l'iMac, che riprende l'idea del primo Macintosh. Ma la vera novità deve ancora arrivare, è il 2001 e viene prodotto un apparecchio che permette di memorizzare tantissimi brani musicali ed ascoltarli dovunque: l'iPod, un successo mondiale. Gli anni successivi sono noti a tutti, si pensi ai grandi successi ottenuti da iMac, MacBook Air, iPod, iPhone, iPad. Cosa ci riserverà il futuro di Apple?




Immagine 3 tratta da: <https://www.applenotizie.it/storia-apple/>

Una curiosità: la creazione del primo logo della Apple ha origine sempre da Jobs e Wayne, che pensarono di raffigurare Isaac Newton seduto sotto un albero di mele; subito dopo nacque il logo “Apple Rainbow”, ovvero la mela con i colori dell’arcobaleno, scelto fra i vari loghi proposti a Jobs da Rob Janoff e rimasto invariato fino al 1998, anno in cui il logo venne modificato diventando di un solo colore, grigio o bianco, con o senza riflessi di luce.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Quando nasce Apple, <https://www.applenotizie.it/storia-apple/>

- **Andamento in Borsa dal giorno della quotazione ad oggi**




Immagine 4 tratta da: Yahoo Finance

### 2.1.3 Amazon

Amazon, la compagnia di Seattle protagonista assoluta della rivoluzione dell'e-commerce, ha introdotto cambiamenti profondi nello scenario economico globale, coinvolgendo ampie categorie di soggetti. Trasformandosi da libreria online in venditore di prodotti di ogni tipo, oltre che di servizi, ha conquistato i mercati internazionali, riempiendo ogni giorno ogni angolo del pianeta con i suoi pacchi che sorridono. Amazon, in sostanza, consegna tutto a tutti. Nonostante siano ormai noti anche gli aspetti negativi di questo tipo di commercio, si può dire che è difficile resistere alla tentazione di ordinare sulla piattaforma, attratti dal prezzo e dal servizio dei prodotti.

Jeff Bezos fondò Amazon il 5 luglio 1994 nel garage della sua casa con l'idea era di vendere libri in tutto il mondo creando una libreria online. Nonostante avesse previsto 5 anni di perdite, investì i suoi risparmi e quelli dei genitori, riuscendo anche a trovare degli investitori. La quotazione in borsa avvenne nel 1997 mentre i primi utili arrivarono nel 2001. Intanto Amazon iniziava a commerciare anche giocattoli, articoli per la casa e molti altri prodotti.

Il 2007 ha visto la presentazione dei primi e-reader Kindle. Questi tablet portatili relativamente a basso costo hanno potenziato il mercato dei libri e nel 2012 il Kindle ha rappresentato circa il 50% di tutte le vendite di tablet Android.

Il successo del Kindle ha portato Amazon a entrare nel mercato dell'editoria di libri nel 2011 con il suo servizio di pubblicazione Amazon. Nello stesso anno Amazon ha annunciato che le vendite di e-book superavano i tradizionali libri stampati.

Da allora ha continuato ad espandersi in molti altri servizi che includono la spedizione di prodotti freschi, la consegna tramite droni e molte altre innovazioni. Stanno persino progettando di costruire il proprio aeroporto.

I motivi del successo sono molteplici. Amazon ha colto l'importanza di una spedizione rapida prima di molti concorrenti e ha investito di conseguenza accelerando le consegne, da 48 ore, al giorno successivo, alla sera dello stesso giorno. Ma l'azienda andrà ben oltre questo: ha infatti richiesto un brevetto per l'acquisto predittivo, ossia la consegna di beni che piaceranno al cliente anche prima di ordinarli. A questo fine sta investendo in una tecnologia molto avanzata, tra cui un esercito di 30.000 robot.<sup>24</sup>




Immagine 5 tratta da: <https://www.italian.tech>

- **Andamento in Borsa dal giorno della quotazione ad oggi**




Immagine 6 tratta da: Yahoo Finance

<sup>24</sup> Cito F., 30 ottobre 2020, Amazon la storia dalle origini e i segreti del successo, in C3buzz Unconventional Marketing <https://c3buzz.it/amazon-la-storia-dalle-origini-e-i-segreti-del-successo/>

## 2.1.4 Google

Nel 1995, dall'incontro di Larry Page e Sergey Brin, nasce il progetto di Google. I due ragazzi avevano il progetto di realizzare un motore di ricerca delle informazioni.

La grande differenza di Google rispetto agli altri motori di ricerca fu un algoritmo, il cosiddetto Page Rank, un metodo innovativo per valutare l'importanza di una pagina web rispetto a un'altra ed estrarre dalla più importante i risultati con priorità rispetto alle altre pagine. I motori esistenti, come ad esempio Yahoo, Altavista, Infoseek, per fornire una risposta alla ricerca di una certa parola si limitavano a contare quante volte nel testo della pagina di un sito web, la parola cercata compariva. Nel risultato della ricerca, ai primi posti venivano messe le pagine nelle quali la parola si ripeteva più volte, ma questo non era sempre pertinente con le informazioni desiderate. Page e Brin decisero di fornire una risposta alla ricerca contando le ripetizioni ma anche i link che, da altri siti, rimandavano a quella pagina, l'importanza di tali siti e la completezza dei contenuti. La logica era: se un certo sito è citato e consigliato da molti altri, tra cui siti importanti, siti molto visitati, significa che ha dei contenuti interessanti e quindi è giusto metterlo ai primi posti nei risultati della ricerca. Il risultato fu che gli utenti percepirono subito che usando Google, ottenevano con più facilità e rapidamente le informazioni che cercavano e smisero di utilizzare gli altri motori di ricerca.

Questo dominio, deve il suo nome a "googol", che nella terminologia matematica indica il numero 1 seguito da 100 zeri. Il dominio Googol.com era già stato registrato e i due fondatori dell'azienda, ne scelsero uno simile.

Pare che i fondatori di Google non si fossero posti all'inizio l'obiettivo del guadagno, ma intendessero soltanto risolvere un problema comune nell'università dove studiavano, ovvero la difficoltà a reperire facilmente le informazioni presenti in quasi un miliardo di pagine web.

Il progetto di questi due giovani, appassionò un certo Andy Bechtolsheim, socio fondatore della Sun, che credendo in questa innovazione, ad agosto del 1998 consegnò un assegno di ben 100,000 dollari, per la Google Incorporation, una società che materialmente ancora non esisteva, ma che sarebbe stata registrata il 4 settembre in California, dove venne allestito il primo ufficio e venne assunto il primo dipendente della società, Craig Silverstein, amico e compagno di università dei due soci fondatori. Alla fine del 1998 Google aveva indicizzato circa 60 milioni di pagine da cui estrarre risultati.

Il bilancio dell'anno 1998, per la Google Inc fu davvero positivo; in pochi mesi venne nominato il migliore motore di ricerca del 1998, grazie alla particolare facilità di reperibilità delle informazioni e ai risultati che riusciva ad offrire al termine della ricerca, tutti molto pertinenti.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> [https://www.informagiovani-italia.com/google\\_la\\_storia.htm](https://www.informagiovani-italia.com/google_la_storia.htm)

Nel 2004 i soci decisero di quotare in borsa la società e il 19 agosto 2004 Google lanciò la sua offerta pubblica iniziale, immettendo sul mercato oltre 19 milioni di azioni con un prezzo di partenza di 85 dollari.

Con gli anni, Google diventa famosa anche per le sue spettacolari acquisizioni. La più famosa di tutte fu quella di YouTube, servizio di condivisione video che, nel giro di pochi mesi, aveva conquistato milioni di utenti in tutto il mondo. L'accordo venne finalizzato il 13 novembre 2006 per 1,67 miliardi di dollari in azioni Google.

Nell'agosto del 2011 Google acquista la divisione telefonia di Motorola: il gran numero di brevetti in possesso di Motorola ha infatti messo più volte Google al riparo da possibili cause per violazioni di materiale protetto da diritto d'autore.

Fin dall'inizio la homepage di Google si caratterizza per uno stile semplice e lineare. Di tanto in tanto, però, i grafici e i creativi Google danno libero sfogo alla loro fantasia presentando i Doodle, rivisitazioni artistiche del classico logo di Big G. Dalle festività nazionali alle ricorrenze internazionali, dalle commemorazioni per i personaggi famosi recentemente scomparsi alle celebrazioni per i compleanni dei VIP, i Doodle hanno praticamente riguardato moltissimi argomenti.



Immagine 7: Doodle di Google dedicato alla Giornata Internazionale della Donna

Google oggi è una multinazionale dell'hi-tech, capace di offrire servizi di produttività online, come il servizio di posta elettronica Gmail o la suite di applicativi d'ufficio legata a Google Drive, e offline come il programma di grafica Picasa o Google Earth, tra gli altri.

Dal 2003, prima come semplice finanziatrice, poi come proprietaria, Google contribuisce allo sviluppo del sistema operativo mobile open source Android, mentre nel 2009 vede nascere Chrome OS, un sistema operativo incentrato sul web e rivolto a notebook di fascia medio-bassa e netbook.

L'ultima grande sfida di Google è nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Nell'evento dell'ottobre del 2016, oltre a lanciare la nuova serie di smartphone Pixel, l'azienda di Mountain View ha presentato anche la nuova politica societaria: gli sforzi di Google saranno incentrati sull'intelligenza artificiale. E Google Assistant è solo il primo passo verso una totale ridefinizione dei servizi offerti dall'azienda

di Mountain View. Il nuovo assistente personale di Google è molto più "intelligente" rispetto a Google Now ed è capace di prevedere i bisogni degli utenti.

Oltre all'intelligenza artificiale, Big G sta investendo pesantemente anche nel settore della realtà virtuale. Dopo l'esperienza con i Google Cardboard, l'azienda di Mountain View ha sviluppato un nuovo visore VR: Google Daydream. Dispositivo low-cost, sfrutta la nuova piattaforma per la realtà virtuale sviluppata da Big G e fin dall'inizio promette il supporto di centinaia di applicazioni realizzate appositamente per la realtà virtuale. Ma non è finita qui: Google sta sperimentando anche un visore per la realtà virtuale che non ha bisogno di uno smartphone per funzionare. Ma sarà necessario aspettare ancora un paio di anni.<sup>26</sup>

- **Andamento in borsa dal giorno della quotazione ad oggi**




Immagine 8 tratta da: Yahoo Finance

## 2.1.5 Facebook

La data di nascita di Facebook può essere identificata nell'anno in cui il famoso Social Media venne avviato come servizio di rete sociale: parliamo del 2004, precisamente il 4 febbraio.

L'attuale dominio, facebook.com venne, tuttavia, registrato solamente nel 2005 poiché prima di questa data l'indirizzo era "thefacebook.com".

---

<sup>26</sup> <https://www.fastweb.it/fastweb-plus/digital-magazine/la-storia-di-google/>



Immagine 9 tratta da: <https://www.fastweb.it/fastweb-plus/digital-magazine/la-storia-di-facebook/>

In principio era Facemash. In una notte di ottobre del 2003, uno studente di Harvard, tale Mark Zuckerberg, si siede davanti al computer e guardando l'annuario universitario ha un'idea: creare un sito dove caricare tutte le foto degli studenti del college, dove chi accede può votare la preferita tra due foto che il sistema seleziona casualmente. Così nel giro di poche ore Mark riesce ad hackerare database dei diversi studenti di Harvard e ad estrarre i nomi e le fotografie di tutti.

Già dalle prime 4 ore della pubblicazione di attività Facemash attirò 450 visitatori e 22.000 click sulle foto, tanto da creare un sovraccarico di dati che mandò in crash i server dell'università e Facemash venne chiuso dai vertici di Harvard pochi giorni dopo: Zuckerberg fu accusato di infrazione della sicurezza e di violazione della privacy degli studenti e venne punito con sei mesi di sospensione. Da qui inizia la storia di Facebook.

Il successo ottenuto da Facemash, convinse il giovane Mark Zuckerberg a proseguire nell'idea di offrire uno strumento agli studenti di Harvard per socializzare. Nel gennaio del 2004, Zuckerberg registra il dominio thefacebook.com e ha inizio la storia del social network più visitato al Mondo e che ha cambiato per sempre la storia di Internet.

Solitamente al nome Facebook viene associato sempre quelle di Mark Zuckerberg, ma non è l'unico fondatore. Fin dall'inizio è stato aiutato da diversi colleghi di Harvard che risultano essere anche tra i co-fondatori della piattaforma.

Per diventare il social network più utilizzato al Mondo con oltre due miliardi di iscritti Facebook ha subito cambiamenti e trasformazioni, tanto che è quasi banale definirlo solamente un social network. Oramai è una piattaforma a 360 gradi che offre un sistema di messaggistica, Messenger, una piattaforma video, Facebook Watch, e tanti altri servizi pensati per gli utenti.

Già nel 2005 i primi investitori iniziano ad interessarsi a Facebook e le quotazioni salgono in fretta: quando Microsoft decide di investire nel social network, nell'ottobre del 2007, deve investire 240 milioni di dollari per rilevarne appena l'1,6%.

In quegli stessi anni Facebook inizia a espandersi anche nel resto del mondo. In Italia è boom di iscrizioni nel 2008: nel mese di agosto si contano oltre 1 milione e 300 mila visite, con un incremento

del 961% rispetto allo stesso mese del 2007. Il volume di traffico cresce così in fretta che nel marzo 2010 supera per una settimana Google per numero di visite negli Stati Uniti.

Il 3 gennaio 2011 Goldman Sachs bussava alla porta di Palo Alto, dove nel frattempo Mark Zuckerberg aveva spostato la sede della società. La banca d'affari vorrebbe entrare nel capitale di Facebook, investendo ben 450 milioni di dollari: la valutazione totale del social network cresce fino a 50 miliardi di dollari.

Facebook approda a Wall Street il 18 maggio 2012 con una delle offerte pubbliche di vendita (IPO) più grandi della storia degli Stati Uniti. Nella prima giornata di contrattazioni Facebook riesce a vendere azioni per 16 miliardi di dollari, facendo salire la propria valutazione a 104 miliardi di dollari, valore più alto mai registrato per una new entry alla Borsa di New York. Mark Zuckerberg, allora poco più che 27enne, si ritrova improvvisamente con un patrimonio personale di svariati miliardi di dollari.

Nel 2009 parte la campagna acquisti Facebook. Nel 2010 Mark Zuckerberg volge lo sguardo al mercato mobile: acquista Snap e Beluga, che permettono a Facebook di ottimizzare sia l'esperienza di utilizzo da mobile sia Facebook Messenger App. Sempre nel 2010 fa il suo debutto il tasto "Mi Piace" che diventa bene presto una vera e propria icona del social network.

Il primo grande colpo di Zuckerberg e soci risale però al 2012, quando il social network fotografico Instagram diventa di proprietà di Facebook per una cifra vicina al miliardo di dollari tra contanti e titoli azionari.

Il 19 febbraio 2014, dal suo profilo Facebook, Mark Zuckerberg annuncia che anche WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea per sistemi mobili, è stata acquisita per 16 miliardi di dollari, che diventeranno 19 miliardi a transazione conclusa. L'acquisizione di WhatsApp determinò un ampliamento enorme degli users, portando all'azienda tutto il bacino di utenza dei giovanissimi, non ancora in grado di potersi iscrivere a Facebook.



Immagine 10 tratta da: Il Messaggero

Gli ultimi anni sono stati sicuramente i più complicati della storia di Facebook. Il social network ha dovuto far fronte a diversi problemi, soprattutto sul fronte della privacy e della sicurezza dei dati personali degli utenti. Lo scandalo più grande è esploso nel marzo del 2018, quando un'inchiesta del The New York Times e del The Guardian ha fatto emergere che i dati di milioni di utenti sono stati ottenuti in modo illecito dall'azienda Cambridge Analytica, infrangendo le policy di sicurezza di Facebook.

Lo scandalo ha creato molto scalpore e messo in difficoltà l'azienda, che è dovuta correre immediatamente ai ripari e lavorare duramente per rendere ancora più sicuro il social network. Mark Zuckerberg è stato chiamato a testimoniare anche davanti al Congresso degli Stati Uniti e spiegare ai deputati cosa è realmente accaduto. Per Facebook è stato un colpo abbastanza duro, ma che alla fine ha permesso all'azienda di migliorare i servizi offerti agli utenti.

Nel marzo del 2019, un nuovo problema di sicurezza ha investito l'azienda. Un giornalista ha scoperto che le password di centinaia di milioni di utenti non sono state criptate e sono state salvate in un formato facilmente leggibile. Facebook è subito intervenuta pubblicando un post sul proprio blog personale e spiegando che il bug è stato risolto nel gennaio del 2019. Le password non sono state utilizzate per scopi illeciti e gli utenti coinvolti sono stati avvisati. Il problema della sicurezza è sicuramente quello più difficile da affrontare per Facebook e decreterà il futuro del social network.<sup>27</sup>

Una questione cruciale riguarda le note e quotidiane fake news: questione non ancora risolta e che ha portato nel tempo a introdurre numerosi cambiamenti nell'uso di Facebook.

Si tratta di un fenomeno portato avanti prevalentemente per fini politici o da siti di clickbaiting: in quest'ultimo caso, lo scopo è di generare alti volumi di traffico internet che si traducono in aumenti delle entrate derivanti da banner pubblicitari. Una soluzione parziale è stata quella di introdurre la possibilità, da parte degli utenti, di segnalare le notizie false, e in base al raggiungimento di un numero adeguato di feedback negativi anche la notifica agli altri utenti.

Una criticità molto importante riguarda l'utilizzo del social per quanto riguarda il tentativo di influenzare lo stato d'animo degli utenti. A tal riguardo ci fu un importante scandalo nel giugno del 2014, quando si scoprì che Facebook compiva esperimenti sui propri users mostrando loro preferenzialmente determinati contenuti allo scopo di modificarne l'umore.

Nel 2015, sempre nell'ambito della sfera psicologica, furono introdotte le “faccine” come diverse possibili reazioni emotive agli status e alle notizie, che andarono a integrare il semplice like.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> <https://www.fastweb.it/fastweb-plus/digital-magazine/la-storia-di-facebook/>

<sup>28</sup> Ruvoli N., 15 novembre 2019, Com'è nato Facebook? La sua storia fino a oggi, in Nughe; <https://www.nughe.it/nascita-storia-facebook/>

Il 28 ottobre 2021 Mark Zuckerberg ha annunciato in diretta su Facebook il salto futuristico della sua azienda nel metaverso: la nuova società si chiamerà Meta.

*"Siamo all'inizio del prossimo capitolo per Internet, ed è il prossimo capitolo anche per la nostra azienda. [...] La prossima piattaforma sarà ancora più immersiva, un Internet incarnato dove sei nell'esperienza non solo guardandola: questo lo chiamiamo il metaverso".*

La grande società per azioni, così ribattezzata, continuerà a controllare Facebook, Instagram e Whatsapp che non subiranno modifiche, almeno per il momento.<sup>29</sup>

Il nome scelto ha un suono breve e austero, che arriva dal greco antico, e che però sa di avanguardia, di scenari ipertecnologici, di paesaggi distopici: a ispirarlo è quel concetto di “metaverso” apparso per la prima volta nel 1992 tra le pagine di “Snow Crash”, romanzo di fantascienza dell’americano Neal Stephenson. E se il lavoro di scelta del nome ha puntato su questa interessante convergenza tra la semplicità di un prefisso classico, che per gli antichi greci indicava ciò che sta oltre, al di là, la linea grafica appare coerente con la sostanza, grazie a uno studio semiotico puntuale. Il pittogramma scelto descrive il segno matematico dell’infinito, distorto da una prospettiva irregolare: probabilmente la rappresentazione metaforica di un mondo ridisegnato da un’idea di spazio-tempo differente, oltre le consuetudini e i limiti del reale. Un metaverso, con il sapore di un futuro prossimo avvincente.<sup>30</sup>



Immagine 11 tratta da: <https://www.ispazio.net/2018796/facebook-rebranding-meta>

<sup>29</sup> Fioromonte V., 29 ottobre 2021, Ora Facebook guarda al metaverso: la nascita di Meta, <https://www.dunp.it/articolo-330/facebook-ed-il-metaverso-la-nascita-di-meta/>

<sup>30</sup> Marsala H., 31 ottobre 2021, Da Facebook a Meta. Zuckerberg reinventa il suo gruppo aziendale e annuncia un futuro virtuale, in Artribune; <https://www.artribune.com/editoria/grafica-illustrazione/2021/10/da-facebook-a-meta-zuckeberg-reinventa-il-suo-gruppo-aziendale-e-annuncia-un-futuro-virtuale/>

- **Andamento in Borsa dal giorno della quotazione ad oggi**




Immagine 12 tratta da: Yahoo Finance

## 2.2 Crescita delle “big tech” e conseguenti interventi antitrust

La Commissione europea, gran parte delle Autorità per la concorrenza dei paesi membri e gruppi di esperti importanti come lo Stigler Center dell’Università di Chicago, hanno negli ultimi anni promosso indagini e documenti sulle sfide poste alla concorrenza dall’evoluzione dei mercati digitali. Questi ultimi, infatti, si presentano nella gran parte dei casi come dominati da un singolo leader: Google per i motori di ricerca, Facebook per i social network, Amazon per il commercio elettronico, che, partendo da questo iniziale punto di forza si è nel tempo trasformato in una piattaforma multiservizio che estende la propria presenza in moltissimi altri mercati, ponendo un problema di concentrazione del potere, non solo economico, in uno snodo fondamentale delle odierne società. È quindi opportuno che oggi ci si interroghi sui problemi, per l’economia e per la società nel suo insieme, che questa evoluzione pone.

Il 27 dicembre 2019 l’AGCOM, in un comunicato stampa ha evidenziato che:

*“Nel 2018, Alphabet/Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Netflix hanno conseguito complessivamente 692 miliardi di euro di ricavi nel mondo, un valore quattro volte superiore a quello delle principali imprese di TLC e media tradizionali. Le piattaforme mostrano un’elevata globalizzazione, realizzando quasi la metà del proprio fatturato al di fuori del continente domestico, a fronte di una quota del 15% per le TLC&Media company. Maggiore per le piattaforme è anche la produttività del lavoro: nel complesso, un loro dipendente produce il 53% di ricavi in più di un dipendente delle imprese di TLC e media (0,7 vs. 0,4 milioni di euro per dipendente). È quanto rileva il primo Osservatorio sulle piattaforme online pubblicato oggi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.*

*L'Osservatorio, che avrà una cadenza annuale, si inserisce tra le attività di monitoraggio dei settori di interesse istituzionale dell'Autorità, nella consapevolezza del ruolo assunto dalle piattaforme non solo per i settori delle comunicazioni, ma per l'intera economia e società moderna.*

*In media, le piattaforme presentano una profittabilità lorda del 49% e un margine operativo pari al 21% dei ricavi, corrispondente a 24 miliardi di euro. Ingenti sia le spese sostenute dalle piattaforme in innovazione (13 miliardi in media nel 2018), sia gli investimenti in asset patrimoniali (195 miliardi complessivi in 3 anni). Molto elevate risultano la redditività del capitale proprio (32% in media negli ultimi 3 anni) e del capitale investito (15% il ROI medio degli ultimi 3 anni). Valori decisamente superiori a quelli rilevati per le principali TLC&Media company e per le oltre 2.000 maggiori imprese italiane.*

*A livello mondiale, le piattaforme considerate occupano le prime posizioni in tutti i settori di attività in cui operano, e le quote di mercato delle piattaforme che si collocano al primo posto non sono mai inferiori al 30%. Anche la diffusione presso gli utenti nei servizi gratuiti offerti dalle piattaforme appare molto concentrata, con gli individui che, per la fruizione di un servizio, si rivolgono per lo più esclusivamente alla piattaforma prevalente.*

*Inoltre, nei settori in cui le piattaforme sono i principali operatori si riscontra la sussistenza di ostacoli per la crescita per i nuovi entranti: nel 2018, si stima che un'impresa, per raggiungere la soglia di profitto nel mercato mondiale dell'e-commerce, debba realizzare oltre 50 miliardi di euro di ricavi, mentre il break-even point di un motore di ricerca è stimato al di sopra dei 20 miliardi; superiore ai*

*10 miliardi anche la dimensione ottima minima di un social network non specializzato.*

*Sotto il profilo dei dati acquisiti dalle piattaforme, si stima che il valore annuo di quelli generati dagli utenti attraverso ricerche (search), social network e intrattenimento gratuito oscilli tra i 10 e i 40 euro per utente. Peraltro, il valore dei dati individuali riflette la disponibilità a pagare dei cittadini: i dati di un utente medio statunitense valgono, ai soli fini pubblicitari, circa 150 euro in un anno nel search e oltre 90 euro nei social, 3 volte tanto quelli degli europei, e 15-18 volte quelli degli utenti che si trovano in Paesi in via di sviluppo.”<sup>31</sup>*

Ma bisogna risalire al 2004 per studiare il primo caso del monopolio nel mercato del software che vide Microsoft al centro delle attenzioni da parte dell'autorità antitrust.

---

<sup>31</sup> AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), 27 dicembre 2019, Comunicato stampa: “AGCOM: pubblicato il primo osservatorio sulle piattaforme online 692 mld di € di ricavi per Alphabet/Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix”

### 2.2.1 Il caso Microsoft

Era il 1981, quando Microsoft acquistò il sistema operativo con interfaccia a caratteri SCP-DOS, mediante un accordo di licenza non esclusiva della portata di 250.000 dollari.

La sfida più interessante dell'informatica moderna era rappresentata dallo scontro tra due filosofie di pensiero differenti: Apple ed IBM. Da una parte Apple, fautrice della politica dei sistemi proprietari, che deteneva tutti i brevetti relativi alla propria architettura hardware/software.

Dall'altra parte IBM, che non coprì mai i propri PC con brevetti, dando la possibilità a qualsiasi impresa di riprodurre le sue macchine. Lo sviluppo del mercato fu favore di IBM, lasciando tutt'oggi ad Apple solo alcune nicchie di mercato.

Il progetto di IBM si basava fortemente sull'esternalizzazione, sia sul piano hardware che su quello software. Le tipologie di imprese specializzate che reggevano il sistema erano due:

- produttrici di microprocessori: Intel, ma anche Motorola e Texas Instruments;
- produttrici di sistemi operativi: Microsoft, Novell ed altre minori.

Da un punto di vista puramente commerciale, Microsoft sfruttò nel migliore dei modi il possesso di MS-DOS per ritagliarsi un ruolo-chiave nell'architettura IBM. La società propose ai produttori prezzi molto alti per le license per unit, ovvero le license che implicano il pagamento dei diritti in base al numero di macchine su cui il software viene installato, unitamente a prezzi molto bassi per le license per processor, secondo cui veniva riconosciuta a Microsoft una quota prestabilita per ogni processore prodotto, indipendentemente dal fatto che sulle macchine venisse o meno installato MS -DOS. Per i produttori che accettavano il contratto, diveniva quindi anti - economico installare sui propri calcolatori un sistema operativo alternativo a quello di Microsoft, per il quale si era già pagata una licenza seppure a basso prezzo.

Tale meccanismo, nella pratica, costituiva una barriera all'entrata sul mercato di ogni altra azienda che produceva sistemi operativi, e venne giustificato da Microsoft con la necessità di tutelarsi dai tentativi di frode dei produttori di computer. In sostanza, però, Microsoft riuscì ad ottenere in questa maniera il monopolio di fatto del mercato dei sistemi operativi per PC.

L'avvento di Windows 95 fu un momento fondamentale non tanto sul piano tecnico quanto sul piano psicologico degli utilizzatori: il PC non era più uno strumento caratterizzato da sigle incomprensibili, ma diventava qualcosa di veramente "user friendly", fondamentalmente per merito di un'interfaccia grafica molto gradevole.

A subire le conseguenze di questa innovazione fu principalmente Novell, che a quei tempi commercializzava DR -DOS, un sistema operativo simile a quello di Microsoft, la quale approfittò del potere di mercato di Windows 95 per obbligare i produttori a preinstallare MS -DOS insieme alla nuova interfaccia grafica, pena restrizioni contrattuali al contrario incentivi economici. La reazione

di Novell fu la citazione della Microsoft in tribunale, che portò poi ad un accordo extragiudiziale tra le parti che prevedeva, da parte di Microsoft, il pagamento di 155 milioni di dollari a titolo di risarcimento.




Immagine 13 tratta da: Ruini F., Formentini M., Dallasta S., Il monopolio nel mercato del software: il caso Microsoft

Nel 1993 uno studente dell'Università dell'Illinois realizzò il primo "navigatore di rete", chiamato Mosaic, che segnò una grande svolta per Internet: i mass media iniziarono ad interessarsi alla rete e crebbero sempre di più il numero di siti ed i collegamenti tra di loro.

Nel 1994, Marc Anderssen, lo stesso studente che realizzò Mosaic, fonda la Netscape Corporation. con l'intento di proseguire con lo sviluppo di browsers Internet e viene pertanto creato Netscape Navigator, basato sulla tecnologia di Mosaic. La Netscape decide di quotarsi in borsa e la risposta del mercato fu la richiesta per 100 milioni di azioni.

Microsoft, che aveva erroneamente sottovalutato le potenzialità di Internet e dei browsers, decise di entrare a sua volta nel mercato nel luglio del 1995. Per il proprio software di navigazione, fu scelto il nome "Internet Explorer", già brevettato nel 1994 dalla Synet, alla quale vennero riconosciuti 5 milioni di dollari a titolo di risarcimento. Nel momento del lancio di Internet Explorer, il software della Netscape aveva già conquistato una percentuale di mercato superiore al 50%. Il problema che si poneva ora, era quello di riuscire a strappare a Netscape una consistente fetta di mercato. Consci del fatto che Internet Explorer non sarebbe mai riuscito a superare Netscape sul puro piano qualitativo i responsabili Microsoft scelsero di far leva sulla capillare diffusione del proprio sistema operativo per aumentare allo stesso tempo quella del proprio browser. Il risultato fu l'unione tra Windows ed Internet Explorer che vennero sviluppati in modo da risultare complementari ed indivisibili. Tale strategia di Microsoft, emerse in modo lampante con la versione 4.0 del proprio browser, installabile su Windows 95 e presente di default sul nuovo sistema operativo Windows 98.

- **L'accusa**

Il 18 maggio 1998 il Dipartimento di Giustizia degli Stati USA, presentò un ricorso alla Corte distrettuale federale degli Stati Uniti per il District of Columbia, nel quale richiese l'eliminazione di Internet Explorer da Windows 98.

Varie testimonianze tra cui quelle dirigenti di Packard Bell ed Hewlett Packard, concordano nell'affermare che sul mercato dei sistemi operativi non esistono alternative ragionevoli a Windows. Tale mercato è caratterizzato da elevate barriere all'ingresso di nuovi competitors; prima di tutte il largo numero di applicazioni che funzionano su Windows, ma non sugli altri OS e che ne rafforzano ulteriormente la posizione.

L'analisi dell'accusa vede i browsers come strumenti che possono aiutare a superare l'incompatibilità tra sistemi operativi differenti, riducendo o eliminando le barriere all'entrata che proteggono il monopolio Microsoft. Tale minaccia, direttamente rappresentata da Netscape Navigator, è duplice:

- Netscape Navigator è il mezzo grazie al quale prolifera Java, un linguaggio di programmazione che permette, alle applicazioni scritte con esso, di funzionare su diversi OS. Più Navigator (e di conseguenza Java) è diffuso, più le barriere si abbassano;
- lo stesso Navigator è una piattaforma su cui è possibile scrivere applicazioni che possono virtualmente funzionare su qualsiasi sistema operativo per cui sia disponibile tale browser.

Di fronte a queste minacce, Microsoft trovò la propria soluzione in Internet Explorer: aumentando a dismisura la diffusione del proprio browser, si sarebbe stroncato sul nascere l'avvento su larga scala della piattaforma concorrente. Ma rinunciò ad una competizione leale con il prodotto della rivale, preferendo l'introduzione di pratiche volte alla repressione di Navigator. Una competizione "vera", sempre secondo l'accusa, avrebbe portato ad una maggiore innovazione ed allo sviluppo di prodotti migliori ad un prezzo più basso, con indubbi vantaggi per l'utente finale. Ma già nel maggio del 1995, Microsoft propose un accordo a Netscape per spartirsi il mercato: Internet Explorer sarebbe stato l'unico browser per sistemi Windows e Navigator e per tutti gli altri OS. Il rifiuto di accordarsi da parte di Netscape, portò ad un ulteriore inasprimento della concorrenza da parte di Microsoft.

Secondo l'accusa, il lancio di Windows 98, costituiva la tappa fondamentale del cammino di Microsoft verso il monopolio di Internet Explorer.

Gli osservatori ritenevano che la Microsoft stesse preparando accordi da sottoporre ai produttori, i quali avrebbero dovuto impegnarsi ad adottare precise sequenze volute da Microsoft ed a non allegare al sistema operativo alcun browser concorrente, pena la rescissione dalla licenza per la distribuzione di Windows 98. Secondo il parere dell'accusa, tale comportamento violava le sezioni 1 e 2 dello Sherman Act e pertanto veniva chiesto alla corte un provvedimento preliminare a tutela della libera concorrenza.

- **La difesa**

Il 10 agosto 1998, Microsoft presentò la propria strategia difensiva. I legali di Bill Gates decisero di approntare una doppia condotta: da un lato mostrare l'inesattezza delle accuse mosse direttamente nei confronti di Microsoft; dall'altro lato screditare le motivazioni alla base della richiesta di un'ingiunzione preliminare. Tale strategia fu messa in atto mediante due mozioni distinte inoltrate alla corte, di cui la seconda è di carattere prettamente economico- legale e si incentra sulla concezione di "monopolio" derivante da passate sentenze delle corti statunitensi. La difesa ritiene infondata la richiesta di un'ingiunzione preliminare, in quanto l'accusa:

- non ha definito il mercato di riferimento necessario ai fini dell'analisi antitrust;
- non ha specificato se e come Microsoft abbia la capacità di esercitare poteri di monopolio, come quello di estromettere la concorrenza o di aumentare a piacimento i prezzi nel mercato dei sistemi operativi;
- non ha specificato in base a quali criteri giudichi il comportamento di Microsoft come un tentativo di monopolizzare il mercato dei browsers;
- non ha stabilito come possa esistere una "dangerous probability" che Microsoft guadagni potere di monopolio sul mercato dei browsers.

In conclusione, Microsoft rifiuta la tesi secondo cui sarebbe monopolista del mercato dei sistemi operativi. In caso affermativo, infatti, Microsoft non avrebbe alcun interesse nell'offrire Windows 98 ad un prezzo del tutto simile a quello di Windows 95, nonostante le grandi innovazioni fornite. In particolare, non investirebbe annualmente centinaia di milioni di dollari per la ricerca, se non avesse il timore di essere superata da competitors potenti come IBM, Novell, Oracle o Sun.

- **Le conseguenze per l'utente finale**

Dal punto di vista dell'utente finale, l'integrazione tra Windows ed Internet Explorer rappresenta una comodità o un fastidio a seconda del punto di vista da cui si osserva il problema. Dalla medesima finestra è infatti divenuto possibile accedere allo stesso modo a pagine Internet o a documenti residenti sul pc locale. Questa situazione ha però un evidente rovescio della medaglia: gli utilizzatori di un PC non connesso ad Internet, si trovano dinnanzi ad un'interfaccia utente inutilmente appesantita, sia in termini di requisiti hardware che di spazio su disco fisso. Le prime versioni di Windows 98 soffrivano di molti di bug, che diversi esperti hanno attribuito ad un cattivo lavoro svolto dai programmatori di Microsoft sull'integrazione tra sistema operativo ed Internet Explorer.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ruini F., Formentini M., Dallasta S., 2002/2003; Il monopolio nel mercato del software: il caso Microsoft

- **Le tappe della vicenda**

- 18 maggio 1998: Il dipartimento alla Giustizia americano e 19 Stati americani denunciano Microsoft accusandola di concorrenza sleale e pratiche di monopolio. I legali dell'accusa chiedono l'eliminazione del browser Internet Explorer da Windows 98.
- 19 ottobre: Inizia il processo contro Microsoft. La corte federale è presieduta dal giudice Thomas Jackson.
- 2 novembre 1998: Viene resa pubblica la videocassetta contenente la deposizione registrata di Bill Gates.
- 22 gennaio 1999: Iniziano le testimonianze della difesa.
- 21 settembre 1999: Si concludono le udienze. In 77 giorni di dibattimento sono stati ascoltati più di 100 testimoni.
- 5 novembre 1999: Il giudice Jackson condanna Microsoft nella sentenza preliminare. Iniziano le trattative per un accordo; si parla di smembramento.
- 23 marzo 2000: Secondo alcune indiscrezioni Governo e Microsoft si sarebbero avvicinati ad un accordo. Bill Gates avrebbe evitato lo smembramento dell'azienda.
- 3 aprile 2000: Nella sentenza definitiva Microsoft è ritenuta colpevole di aver violato le leggi antitrust USA. Bill Gates dichiara che ricorrerà in appello.
- 28 aprile 2000: Il dipartimento di Giustizia USA e i 19 Stati americani che si erano uniti nella causa contro Microsoft chiedono formalmente al giudice di dividere in due la società di Bill Gates, una per i sistemi operativi e una per il software applicativo.
- 24 maggio 2000: Tra la proposta del governo e la richiesta dei legali di Bill Gates di non fare assolutamente nulla, il giudice Jackson sembra piuttosto apprezzare uno studio indipendente che raccomanda la divisione di Microsoft in tre.

- 1° giugno 2000: *Cavilli procedurali costringono il giudice Jackson a rinviare la sentenza, ma il verdetto è già dato per scontato: Microsoft deve essere smembrata.*
- 7 giugno 2000: *Il giudice Jackson ordina lo smembramento di Microsoft in due società distinte.*
- 8 giugno 2000: *Con una mossa inaspettata, Microsoft chiede che la sentenza del giudice Jackson venga sospesa.*
- 12 giugno 2000: *Il dipartimento di Giustizia sollecita il giudice Jackson a imporre delle restrizioni alle attività per vincolare Microsoft durante l'appello, ma chiede al giudice di posticipare la sentenza fino a che la società di Bill Gates presenterà la notifica.*
- 13 giugno 2000: *In seguito a una prima vittoria per Microsoft, dopo che la Corte d'Appello ha ordinato che il caso venga vagliato da una commissione plenaria, il giudice Jackson rifiuta di rispondere alla richiesta della società di Bill Gates di sospendere le restrizioni alle attività.*
- 14 giugno 2000: *Il dipartimento di Giustizia chiede alla Corte d'Appello di attendere una sentenza da parte di Jackson prima che il tribunale decida sulla mozione di Microsoft di sospendere lo scorporo della società.*
- 16 giugno 2000: *Microsoft presenta un rapporto alla Securities and Exchange Commission, l'organo di controllo della borsa americana, sottolineando che la decisione del giudice Jackson potrebbe avere un effetto avverso sul prezzo del titolo se la sentenza non venisse ribaltata.*
- 19 giugno 2000: *La Corte d'Appello accetta la richiesta di Bill Gates per una sospensione dell'ordinanza del giudice Jackson.*
- 26 luglio 2000: *In un'istanza alla corte, Microsoft sollecita la Corte Suprema a esaminare il caso, sostenendo che il potenziale impatto sull'economia sarebbe troppo grande.*
- 31 agosto 2000: *il giudice distrettuale Janet C. Hall ordina a Microsoft di pagare i danni a Bristol Technologies, che aveva richiesto un risarcimento per concorrenza sleale.*

– 26 settembre 2000: La Corte Suprema rimanda il caso Microsoft alla Corte d'Appello federale del distretto di Washington.

– 26 febbraio 2001: Il presidente della Corte d'Appello di Washington mette in dubbio il caso mosso dal governo contro Microsoft, creando le attese che l'ordinanza di scorporo venga ribaltata.

– 28 febbraio 2001: la corte segnala le proprie intenzioni di rimuovere il giudice Jackson che aveva ordinato lo scorporo di Microsoft.

– 28 giugno 2001: La sentenza della Corte d'Appello federale americana ha riconosciuto il monopolio di Microsoft nel mercato dei sistemi operativi per i personal computer.

Sebbene la Corte abbia ammesso che il solo fatto di essere monopolisti non rappresenta una violazione della legge, utilizzare questa posizione per proteggere il proprio monopolio è reato e i giudici di appello hanno identificato alcuni comportamenti contro la legge.

La corte ha infatti determinato, concordando con il giudice di primo grado Thomas Penfield Jackson, che le restrizioni imposte da Microsoft sulle licenze date ai produttori di personal computer vanno contro le leggi antitrust.

Colpevole Microsoft anche di aver disegnato il sistema operativo Windows rendendo difficile ai produttori di pc l'installazione di altri software non Microsoft, come il software di Netscape.<sup>33</sup>

Nonostante ciò le sanzioni applicate a Microsoft sono solo quelle contenute nell'accordo amichevole.

- **Processo Europeo antitrust contro Microsoft**

Nello stesso anno la Commissione Europea aprì un'indagine sul "presunto abuso di posizione dominante nel settore dei sistemi operativi per i personal computer".

Le motivazioni addotte dai mastini antitrust europei e da quelli americani sono simili nella sostanza ma differiscono nei fatti. Il caso americano era centrato sull'abuso della posizione monopolistica della Microsoft nel campo degli OS per guadagnare quote di mercato in quello dei browsers. La Commissione Europea ha concentrato la propria indagine principalmente su questi corpi d'accusa:

- l'abbinamento a Windows del software multimediale Media Player, un'iniziativa che ha seriamente danneggiato le rivali Real Player e Apple come aveva fatto l'abbinamento di

---

<sup>33</sup> Caso Microsoft: tutte le tappe della vicenda, 28 giugno 2001, Redazione Wall Street Italia <https://www.wallstreetitalia.com/caso-microsoft-tutte-le-tappe-della-vicenda/>

Internet Explorer a Netscape, anche in considerazione del fatto che Microsoft aveva appena introdotto un nuovo formato, il WMA (supportato esclusivamente da Media Player), per sostituire l'MP3;

- un'azione volta a rafforzarsi nel settore del software per server. Microsoft fu accusata di costringere "de facto" tutti gli altri operatori del mercato a usare il proprio sistema operativo, in mancanza di informazioni che rendano possibile la comunicazione tra client e server. Microsoft ha dato informazioni frammentarie e su una base discriminatoria tra concorrenti. Questa accusa partì dalla società Sun;
- la politica di licenze discriminatoria da parte di Microsoft verso gli altri operatori, che sarebbe basata sul criterio "amico - nemico". Cioè ci sarebbe stata una disparità di trattamento e di condivisione delle informazioni a seconda dell'interlocutore;
- l'aver progettato Windows in modo tale da farlo funzionare senza intoppi solo con i propri software.<sup>34</sup>

Nel 2007 la Corte Europea ha respinto l'appello presentato dalla Microsoft contro la multa inflitta all'azienda informatica nel marzo 2004, quando la Commissione di Bruxelles la ritenne colpevole di violazione delle norme antitrust imponendole il pagamento di 497 milioni di euro. La contestazione riguardava in particolare la vendita di Windows insieme con Media Player, mossa ritenuta in grado di danneggiare gli altri produttori di software.

Il ricorso presentato dalla Microsoft era articolato in diversi punti, ma la Corte li ha bocciati tutti fatta eccezione per la richiesta di annullare la proposta della Commissione di nominare un gruppo di esperti incaricato di vigilare sul rispetto delle disposizioni comunitarie e in particolare sulla possibilità di avere libero accesso a informazioni, documenti e alla fonte dei codici di Microsoft. Secondo il tribunale su questo punto "la Commissione Europea ha ecceduto nei suoi poteri" ritenendo che non c'è fondamento giuridico nell'Unione per un tale organismo.

Gli altri due punti forti della decisione della Commissione Europea confermati dalla sentenza odierna sono l'obbligo per Microsoft di mettere in commercio una versione di Windows senza Media Player e l'obbligo di fornire informazioni circa la possibilità dei software concorrenti di interagire con Windows. È stata giudicata quindi infondata la posizione dell'azienda che nel ricorso ha evidenziato la richiesta della Commissione darebbe la possibilità di clonare il sistema operativo da parte dei concorrenti.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ruini F., Formentini M., Dallasta S., 2002/2003; Il monopolio nel mercato del software: il caso Microsoft

<sup>35</sup> [https://www.repubblica.it/2006/09/sezioni/scienza\\_e\\_tecnologia/microsoft4/sentenza-microsoft/sentenza-microsoft.html](https://www.repubblica.it/2006/09/sezioni/scienza_e_tecnologia/microsoft4/sentenza-microsoft/sentenza-microsoft.html)

La vicenda si concluse però solo nel 2012 con il comunicato stampa del Tribunale dell'Unione europea n. 89/12, del 27 giugno 2012, con il quale *“il Tribunale conferma sostanzialmente la decisione della Commissione con la quale è stata imposta alla Microsoft una penalità di mora per non aver permesso ai suoi concorrenti di avere accesso, a condizioni ragionevoli, alle informazioni relative all'interoperabilità. Il Tribunale riduce tuttavia l'ammontare della penalità di mora da 899 a 860 milioni di euro per tener conto del fatto che la Commissione aveva consentito alla Microsoft di applicare, fino al 17 settembre 2007, dei limiti riguardo alla distribuzione dei prodotti «open source»”*.<sup>36</sup>

## **2.2.2 Problemi antitrust per Amazon e Facebook nel periodo precedente alla pandemia**

- **Amazon**

Nel luglio del 2019 la Commissione europea ha aperto un'indagine antitrust finalizzata a verificare che Amazon non adottasse un comportamento anticoncorrenziale, in particolare un abuso di posizione dominante. Il caso si è rivelato fin dall'inizio complesso, per gli aspetti controversi che lo caratterizzano. Nel caso di Amazon, però, si assiste a un effetto diverso da quello atteso, perché nel 2018-2019 l'azienda, a differenza che in passato, non ha aumentato i prezzi, ma li ha abbassati, arrecando un vantaggio ai consumatori. Addirittura, all'inizio del 2018, il nuovo presidente della Banca centrale degli Stati Uniti, Jerome Powell, ritenne che tra le cause della bassa inflazione americana vi fosse anche l'effetto Amazon: non solo il prezzo del petrolio o la dinamica dei salari, ma l'e-commerce, grazie al ruolo dell'azienda che lo rappresenta. Se si considera la quota di mercato, sicuramente la posizione di Amazon è dominante: le stime più recenti le attribuiscono il 37,7% del commercio on line degli Stati Uniti (in Europa la soglia per la posizione dominante in un mercato è del 40%). Gli effetti che un mercato virtuale di tali dimensioni, dove si possono comprare centinaia di oggetti e confrontare altrettante offerte per ogni classe di prodotto, produce sulle grandi catene commerciali, sono facilmente comprensibili. Non è facile reperire dati precisi, ma a fine 2017 Fung Global Retail & Technology, citata dalla CNN, stimava che nell'anno era prevista la chiusura negli Stati Uniti di 9.452 negozi, con un balzo del 53% rispetto all'impatto della Grande Recessione del 2008. È pur vero che le grandi catene commerciali avevano fatto lo stesso con i negozi del centro delle città, occupandone anche fisicamente il posto, così come è vero che oggi esse hanno imparato a vendere tramite Internet, comprendendo quanto siano necessari i canali tecnologici di business.

---

<sup>36</sup> Tribunale dell'Unione europea, COMUNICATO STAMPA n. 89/12, Lussemburgo 27 giugno 2012, Sentenza nella causa T-167/08 Microsoft Corp. / Commissione

Un'altra osservazione si riferisce al fatto che la posizione di forza di Amazon finisca per eliminare dal mercato i fornitori più piccoli, costretti a chiudere in quanto incapaci di accettare le condizioni imposte dall'azienda. D'altra parte, però, si osserva che Amazon rappresenta anche una opportunità per le piccole imprese fornitrici, nel senso che offre loro la possibilità di entrare direttamente nel mercato globale.<sup>37</sup>

- **Facebook**

A partire dal 2016 Facebook ha messo in piedi un vero e proprio sistema di monitoraggio autorizzato dei dati attraverso cui ha tenuto sotto controllo le attività di migliaia di ragazzi tra i 13 e i 35 anni. Stando a quanto diffuso dal sito TechCrunch, è stato sufficiente installare l'app Facebook Research per permettere al social network di avere una panoramica piuttosto ampia sulle attività degli utenti online. Attraverso l'app il sistema riusciva a tenere sotto controllo tutte le piattaforme del gruppo (Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp) ma non solo: monitorava anche altre attività come la cronologia degli acquisti Amazon. Fu inviata una lettera a Facebook, per chiedere che venisse fatta ulteriore chiarezza sulla vicenda. L'inchiesta di TechCrunch ha evidenziato che l'intento di tutta l'operazione era quello di migliorare l'offerta e studiare il comportamento degli utenti online.

Nel dicembre del 2018 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha poi multato Facebook per un totale di 10 milioni di euro. Tra le altre cose, a Facebook era stata contestata dal Garante soprattutto la pratica commerciale scorretta nel momento in cui acquisisce i dati degli utenti. Era stata la prima sanzione in Europa contro la scarsa trasparenza di Facebook sull'uso dei dati degli iscritti al social e il loro sfruttamento economico senza adeguata informazione e consenso. Facebook si è rivolta al Tar per chiedere l'annullamento della sanzione. Il Tar, però, ha deciso di confermare la sanzione almeno nella parte che riguarda la scarsa trasparenza nel momento dell'iscrizione alla piattaforma e l'abuso nell'utilizzo dei dati personali cioè la pratica commerciale scorretta.<sup>38</sup>

In particolare, la prima parte della pronuncia dell'AGCM condannava l'affermazione presente sulla schermata iniziale di accesso di Facebook "è gratis e lo sarà per sempre", sostenendo che fosse una informativa incompleta e fuorviante per i consumatori, che occultava la pratica di monetizzazione dei dati personali degli utenti. In sostanza, emerge dalle analisi dell'AGCM e del Tar del Lazio che il servizio fornito da Facebook non può essere definito gratis perché il suo corrispettivo sono i dati degli

---

<sup>37</sup> Righi Bellotti A., Selmi C., 2020, La storia di Amazon: dal garage di Bezos al negozio globale di ogni cosa, Zanichelli

<sup>38</sup> Cartapatti L., 23 marzo 2020, Facebook deve informare gli utenti che utilizza i loro dati a fini commerciali. Il social rischia un'altra sanzione, Altroconsumo  
<https://www.altroconsumo.it/hi-tech/internet-telefono/news/facebook-cambridge-analytica>

utenti, tanto che nascondere questo fatto ai consumatori è addirittura qualificabile come pratica commerciale scorretta.

È chiaro che vi sia una stretta connessione tra il trattamento dei dati personali e il potere economico/finanziario dei giganti del web; emerge negli ultimi anni una maggiore sensibilità agli aspetti problematici delle analisi dei Big Data, che deve essere accompagnata però da una riflessione più matura e concreta sul mercato che si è sviluppato nel mondo digitale, per tutelare i consumatori da possibili abusi.

Le decisioni italiane dell'AGCM e del Tar del Lazio si pongono come un esempio virtuoso in cui si è riusciti a tutelare i consumatori da pratiche suscettibili di incidere sul loro libero convincimento, senza farsi influenzare da considerazioni astratte ormai anacronistiche, che avrebbero finito solo per avvantaggiare il gigante del web a discapito dei suoi utenti.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Altalex, Il caso Facebook. Tra illecito trattamento dei dati e pratiche commerciali scorrette. 9 febbraio 2021

## CAPITOLO 3

### **Come il Covid-19 ha influito sulla situazione: problemi di antitrust e prospettive future**

#### **3.1 La pandemia mette in evidenza il problema dell'antitrust**

Lo scoppio dell'epidemia COVID-19 e il conseguente impatto sull'economia dei Paesi UE ed extra-UE ha sollevato una serie di questioni in merito all'applicabilità della normativa antitrust nell'attuale contesto economico.<sup>40</sup>

Il Covid-19 ha messo in ginocchio l'economia mondiale, tanto da determinare una contrazione del PIL mondiale pari al 3% secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale. Il lockdown ha comportato il blocco di intere filiere produttive, con effetti a cascata che coinvolgono i produttori di beni e i loro fornitori, gli intermediari commerciali e i rivenditori. Da qui nasce l'esigenza, da parte degli organismi di governo nazionali ed internazionali, di fornire risposte alla crisi delle imprese, sia in funzione di tutela dell'economia e dei posti di lavoro, sia in funzione di garantire l'approvvigionamento di prodotti di cui è esponenzialmente cresciuta la domanda in questi mesi, come i dispositivi di protezione individuale.<sup>41</sup>

##### **3.1.1 L'Europa**

La rete europea delle autorità di concorrenza (ECN – European Competition Network), composta dalla Commissione europea e dalle autorità degli Stati membri, ha adottato una dichiarazione congiunta sull'applicazione delle regole di concorrenza durante la crisi legata all'emergenza sanitaria. A questa ha fatto seguito un comunicato dai contenuti simili dello Steering Group della rete internazionale delle autorità antitrust (ICN, International Competition Network).

Entrambe le dichiarazioni, preso atto delle gravi conseguenze della pandemia sotto il profilo sanitario, economico e sociale, poggiavano su due premesse di fondo: la prima è che gli strumenti del diritto antitrust sono dotati della flessibilità necessaria per tener conto degli sviluppi economici e di mercato; la seconda è che l'obiettivo di tutelare la concorrenza tra le imprese resta rilevante anche in situazioni di crisi per assicurare prezzi più contenuti, qualità e innovazione a vantaggio dei consumatori e dell'economia.

---

<sup>40</sup> <https://www.legance.it/sviluppi-antitrust-durante-il-covid-19/>

<sup>41</sup> Nicolino G., 16 maggio 2020, La politica dell'antitrust ai tempi del Covid-19  
<https://www.dirittoconsenso.it/2020/05/16/la-politica-antitrust-ai-tempi-covid-19/>

Nelle due dichiarazioni viene riconosciuto che, nelle circostanze eccezionali della crisi sanitaria, possono essere necessarie forme di cooperazione tra imprese per far fronte a carenze temporanee di offerta ed è dichiarata una disponibilità delle autorità al dialogo con le imprese qualora queste nutrano dubbi sulla compatibilità con il diritto antitrust delle proprie iniziative di cooperazione nel contesto emergenziale. Al contempo, entrambe le dichiarazioni sottolineano l'impegno delle autorità a vigilare attentamente e intervenire nei confronti delle imprese che sfruttino la situazione di emergenza per colludere o abusare della propria posizione dominante, con particolare attenzione per le condotte opportunistiche dirette ad aumentare artificialmente il prezzo di quei prodotti critici la cui domanda ha subito improvvise e significative impennate per effetto della crisi.

La crisi legata alla pandemia Covid-19 ha provocato un drastico aumento della domanda di alcuni prodotti e servizi e, soprattutto nelle fasi caratterizzate da stringenti misure di lockdown, perturbazioni delle catene di approvvigionamento che hanno portato a carenze nell'offerta di alcuni prodotti. In tali circostanze è parso subito evidente che alcune forme di cooperazione tra le imprese operanti sul mercato avrebbero potuto rappresentare una soluzione efficace per porre rimedio in tempi rapidi, o almeno mitigare, alcuni dei problemi sollevati dalla crisi.

Come noto, l'articolo 101 TFUE da un lato vieta le intese restrittive della concorrenza che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e, dall'altro, fissa quattro condizioni cumulative in presenza delle quali un'intesa restrittiva è esentata dal divieto. La normativa non prevede eccezioni per le situazioni di crisi: la disciplina resta dunque applicabile anche durante l'emergenza Covid-19. La Commissione europea l'8 aprile 2020 ha adottato una comunicazione in cui delinea un "Quadro temporaneo" per la valutazione delle questioni in materia antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19.<sup>42</sup>

### **3.1.2 Gli Stati Uniti**

Se in Europa è stata posta l'attenzione principalmente su beni e servizi del settore sanitario e alimentare, gli Stati Uniti hanno continuato a rivolgere l'attenzione soprattutto alle big-tech e per la prima volta i quattro Ceo delle grandi società tecnologiche americane sono stati chiamati in causa al Congresso sui temi legati alla concentrazione di potere, le pratiche di business e la concorrenza falsata dell'economia digitale, problematiche ancora più evidenti nel periodo di pandemia. Jeff Bezos di Amazon, Tim Cook di Apple, Sundar Pichai di Google e Mark Zuckerberg di Facebook sono apparsi davanti al Panel Antitrust della Commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti per

---

<sup>42</sup> Assonime, 1/2021, Note e Studi, L'applicazione delle regole antitrust durante l'emergenza Covid-19

rispondere alle domande dei deputati americani al termine di un'indagine parlamentare durata oltre un anno.<sup>43</sup>

La sessione davanti alla Commissione della Camera che si occupa di libera concorrenza sul mercato è durata quasi cinque ore ed è stata ampiamente seguita dai media statunitensi, soprattutto per la sua portata simbolica considerato che da sola l'audizione non potrà portare a cambiamenti sostanziali.

L'audizione è stata una delle rare occasioni in cui Repubblicani e Democratici hanno mostrato di volere collaborare, anche se per scopi diversi. I primi hanno mostrato di essere interessati soprattutto a capire se queste grandi aziende condizionino il dibattito pubblico, penalizzando la diffusione delle idee dei conservatori. I Democratici si sono invece dedicati più nello specifico ai temi della libera concorrenza, accusando Facebook e le altre società di non permettere ai concorrenti di competere ad armi pari, impedendo loro di emergere e crescere.

Il presidente della Commissione, ha avviato l'audizione accusando le piattaforme di essere diventate "i guardiani dell'economia digitale", e di utilizzare il loro potere per "scegliere i vincitori e i vinti, ricattare le aziende più piccole e arricchirsi mentre soffocano la concorrenza". Il presidente ha poi aggiunto: "I nostri padri fondatori non si inchinarono davanti a un re. Noi dovremmo fare altrettanto davanti agli imperatori dell'economia online".

Le leggi antitrust non vietano alle società di diventare così grandi al punto di operare in regime di monopolio, ma richiedono che non ci siano abusi di posizione dominante tali da danneggiare la concorrenza o i consumatori, per esempio con prezzi più alti del normale. Il problema è che l'impianto generale di queste norme negli Stati Uniti risale a circa un secolo fa ed è inadeguato per applicarsi alle aziende di Internet e più in generale all'economia digitale soprattutto in seguito ai recenti sviluppi dovuti alla pandemia. I Democratici vorrebbero intervenire più incisivamente per cambiare tali norme, mentre i Repubblicani ritengono che siano ancora adeguate, ma che ci debbano essere maggiori controlli e una migliore autoregolamentazione da parte delle aziende.<sup>44</sup>

E' necessario porre l'attenzione sul fatto che il lockdown ha di fatto rafforzato il potere delle grandi potenze del web, a causa dell'aumentato utilizzo dei servizi da esse offerti. Si pensi ad esempio all'aumento degli acquisti online, al servizio di consegna a domicilio di pasti, all'utilizzo di piattaforme per l'intrattenimento e addirittura all'aumentato utilizzo di YouTube per seguire corsi di vario genere tra cui quelli di fitness.

Come abbiamo già detto, attività delle imprese del web pongono gravi problemi di protezione della privacy. La letteratura sui rischi di un loro utilizzo improprio è ormai molto ampia: ogni nostra

---

<sup>43</sup> <https://www.ilsole24ore.com/art/le-quattro-big-tech-all-esame-congresso-che-cosa-bisogna-sapere-AD1h0ug>

<sup>44</sup> Il Post, 30 luglio 2020, Com'è andata l'audizione dei CEO delle grandi piattaforme al Congresso  
<https://www.ilpost.it/2020/07/30/audizione-ceo-amazon-facebook-apple-google-congresso-antitrust/>

interazione sociale, infatti, è tracciata e registrata, offrendo un profilo completo di noi stessi sul quale non abbiamo alcun controllo.

Anche la formazione dell'opinione pubblica e i processi democratici sono da tempo influenzati dal web.<sup>45</sup>

I numeri sul primo trimestre del 2021 per i giganti del web sono considerevoli. Apple, Facebook, Google, Microsoft e Amazon, complessivamente, hanno avuto entrate totali pari a 322 miliardi di dollari. In tre mesi si sono registrati forti aumenti: +34% per Google, +44% per Facebook, +54% per Apple. Insomma, mentre tutti perdevano, i colossi digitali guadagnavano cifre da capogiro.

Una crescita tale da spingere qualcuno a sospettare che sia “il massimo che queste aziende possono raggiungere”. Lo ha scritto anche il Nasdaq: il Covid-19 è stata una tempesta perfetta, lo scenario migliore, almeno per loro. Insomma, le aziende che si occupano di connettere persone a distanza prosperano nel mezzo di una pandemia.

Il confronto con il passato recente è interessante. Come è stato notato, ai tempi di Steve Jobs la Apple stupiva il mondo registrando entrate da 50 miliardi all'anno. Gli ultimi due trimestri della stessa società, nel mezzo della pandemia e con Cook al comando, sono stati da 111 e 89 miliardi. Un altro livello e un altro mondo: un mondo in cui tutto, per mancanza d'alternative, si è spostato online sfruttando i servizi offerti da big-tech.<sup>46</sup>

## **3.2 I provvedimenti antitrust presi nel periodo della pandemia**

### **3.2.1 L'Europa e le big tech**

Margrethe Vestager sostiene che la Commissione europea, di cui è vicepresidente e responsabile della tutela della concorrenza, ha continuato durante la pandemia il suo impegno per la difesa contro le pratiche monopolistiche, in particolare gli abusi di posizione dominante, mantenendo al contempo una linea più flessibile sugli aiuti di Stato, anche in ragione degli interventi massicci dei Paesi Ue a sostegno dei settori più colpiti dalla pandemia.

La Commissione mantiene l'attenzione sull'obiettivo del mercato unico e sulla transizione verde e digitale prevista dal Recovery Plan, ma deve affrontare la questione spinosa dei tempi e dei modi di approvazione delle due leggi fondamentali che ha portato in Parlamento: il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA), con le quali intende dotarsi di strumenti più efficaci e diretti

---

<sup>45</sup> Ventura A., 25 maggio 2020, Il lockdown rafforza lo strapotere dei big del digitale. E questa non è una bella notizia <https://left.it/2020/03/25/il-lockdown-rafforza-lo-strapotere-dei-big-del-digitale-e-questa-non-e-una-bella-notizia/>

<sup>46</sup> <https://www.true-news.it/future/big-tech-crescita-covid-pandemia>

di intervento in materia di antitrust nel settore delle cosiddette piattaforme digitali o gatekeeper, come vengono designate dalla Commissione.

La Commissione può fare una reinterpretazione delle disposizioni che non richiede la loro riscrittura. Questa reinterpretazione consente di intervenire su acquisizioni e fusioni sospette anche senza preventiva comunicazione alle aziende interessate e al di sotto della soglia dimensionale minima. Ciò, naturalmente, non è piaciuto affatto alle associazioni imprenditoriali, che ne contestano la legittimità. Solo sulla DMA sono stati depositati oltre 1000 emendamenti: la lobby di Big Tech contro le due norme e anche contro il rafforzamento degli strumenti vigenti, è formidabile, coinvolge diverse associazioni imprenditoriali, alcuni paesi e molti deputati europei, e non è priva di argomenti a proprio favore.

Gli argomenti principali sono quattro:

- Le piattaforme hanno prevalentemente sede legale e fiscale negli Stati Uniti e questo giustifica un qualche sospetto di protezionismo nei confronti delle mosse della Commissione. Il sospetto è rafforzato dalle argomentazioni fortemente ideologiche di coloro che anche in Europa paventano il trionfo del “capitalismo della sorveglianza”, per usare l’espressione coniata da Shoshana Zuboff.
- Le piattaforme sono cresciute offrendo servizi, spesso gratuiti, che hanno promosso la rivoluzione digitale che ha investito famiglie e imprese.
- Le piattaforme hanno prodotto innovazione e nuove opportunità di investimento e di lavoro.
- L’introduzione di improvvise ed inefficaci imposte specifiche sulle transazioni digitali da parte di alcuni Stati membri, con la Commissione in posizione prudente ma non contraria, ha creato un contesto di aspettative confuse per quanto riguarda la tassazione delle società, con rischi di doppia imposizione: una miscela che sembra essere una tassa ad hoc sulle multinazionali americane.

L’uscita del Regno Unito dall’Unione ha indebolito l’industria e i servizi digitali del nostro continente, poiché quella UK rimane l’economia più avanzata nel settore. Potrebbe anche aver indebolito l’azione dell’antitrust europea, nonostante la fermezza della Vestager. Tuttavia, nonostante le note divergenze tra l’impostazione inglese e quella continentale concernenti il maggior rigore britannico contro gli aiuti di Stato e la volontà di evitare la “sovraregolazione” europea, vi sono segnali che l’attenzione verso Big Tech stia crescendo anche oltremontana. La creazione all’interno dell’Autorità per la competizione e i Mercati (CMA) dell’Unità per il Mercato Digitale (DMU), diretta da Christina Batchelor ha esordito ad aprile di quest’anno, con dichiarazioni che hanno toccato temi assai simili a quelli della Commissione: uno dei temi principali è quello della auto-preferenza

che i sistemi di ricerca e indirizzamento danno ai prodotti o servizi delle piattaforme stesse “l’effetto complessivo sarà quello di un’economia digitale meno vibrante.”

L’altro tema è quello della strumentazione di intervento, oggi limitata a controlli e sanzioni ex-post, ovviamente più lenti ed inefficaci. Come si vede, ci troviamo di fronte allo stesso problema che ha spinto la Commissione ad avviare i due interventi normativi DMA e DSA e soprattutto che ha spinto la Vestager ad una interpretazione delle norme vigenti che le dà maggiore potere di intervento anche in assenza di comunicazioni alle imprese.

Tuttavia, il quadro normativo a livello mondiale si sta complicando in modo esponenziale sulle acquisizioni e questo fatto di per sé, al di là della qualità degli interventi legislativi, costituisce una fonte di attrito che può rallentare gli investimenti innovativi.<sup>47</sup>

- **Digital Service Act (DSA)**

Con il Digital Services Act, approvato nel gennaio 2022, la Ue introduce l’obbligo, per prestatori di servizi di hosting, di agire immediatamente per rimuovere o oscurare i contenuti illeciti diffusi dagli utenti, non appena acquisita la conoscenza di tali attività o contenuti illeciti o la consapevolezza di tali fatti o circostanze, ma non sembra essere stato definito con sufficiente chiarezza il concetto di “contenuto illecito”.

Una mancanza che potrebbe allontanare l’obiettivo di armonizzazione perseguito dalla Commissione per favorire il mercato unico digitale europeo.

Fra novembre e dicembre 2020 la Commissione europea ha presentato il cosiddetto “pacchetto digitale”. Si tratta di tre proposte di regolamenti, rispettivamente sulla governance dei dati (Data Governance Act, COM (2020) 767 del 25 novembre 2020), sui mercati equi e contendibili nel settore digitale (Digital Markets Act, COM(2020) 842 del 15 dicembre 2020) e sul mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act, COM(2020) 826 del 15 dicembre 2020).

Attraverso lo strumento del regolamento, la Commissione mira ad ottenere un quadro normativo uniforme in tutti gli Stati membri dell’Unione relativamente agli ambiti considerati dalle proposte, in modo da favorire lo sviluppo del mercato unico digitale riducendo gli ostacoli causati dalle difformità legislative. In particolare, uno degli aspetti trattati nel Digital Services Act riguarda l’introduzione dell’obbligo, per prestatori di servizi di hosting, di agire immediatamente per rimuovere o oscurare i contenuti illeciti diffusi dagli utenti, non appena acquisita la conoscenza di tali attività o contenuti illeciti o la consapevolezza di tali fatti o circostanze. Ciò fuglia ogni dubbio sul fatto che il fornitore di servizi di hosting, se e quando la proposta di DSA entrerà in vigore, avrà l’obbligo di attivarsi con

---

<sup>47</sup> Dal Co M., 7 settembre 2021, Big Tech e Antitrust, la Ue muove le sue pedine: ecco la nuova strategia <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/big-tech-e-antitrust-la-ue-muove-le-sue-pedine-ecco-la-nuova-strategia/>

prontezza per contrastare la diffusione di contenuti illeciti, indipendentemente dalla modalità tramite le quali abbia acquisito conoscenza o consapevolezza della loro illiceità.

Tra l'altro, proprio per facilitare l'acquisizione di conoscenza dei contenuti illeciti da parte degli hosting provider, l'art. 14 della proposta di regolamento introdurrebbe una apposita procedura di notice-and-take-down di facile accesso e uso per gli utenti, i quali potranno così segnalare la presenza di contenuti illeciti nella piattaforma.

Tuttavia, una questione che la proposta di regolamento non pare aver definito con sufficiente chiarezza è quella dell'esatta nozione di "contenuto illecito". L'interpretazione sembrerebbe essere molto ampia: *«tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione».*

Ciò significa che l'hosting provider, nella valutazione che dovrà compiere circa l'opportunità di rendere inaccessibili taluni contenuti, dovrà tener conto di un corpus normativo assai vasto di livello tanto europeo quanto nazionale, cosa che può rivelarsi piuttosto complicata, se si considera, da un lato, la natura transfrontaliera dell'attività di gran parte degli intermediari digitali e, dall'altro, la variabilità con cui le legislazioni nazionali tipizzano le varie categorie di illeciti.

Il provider, dunque, dovrebbe conoscere la normativa in vigore nei diversi Stati membri in cui opera e adottare provvedimenti più o meno restrittivi a seconda del contesto nazionale di riferimento. È evidente come questo possa complicare non poco l'attività degli intermediari digitali, oltre al fatto che una disparità di trattamento per il medesimo contenuto, giustificata in base alla diversità della legislazione nazionale applicabile, potrebbe determinare l'insorgere di controversie fra operatori digitali, da un lato, e utenti o autorità nazionali, dall'altro. Proprio per ovviare a questo tipo di problemi, l'ordinamento giuridico dell'Unione sta mostrando una iniziale tendenza a raggiungere un certo livello di armonizzazione normativa fra tutti gli Stati membri almeno in relazione ad alcuni tipi di contenuti illeciti online considerati particolarmente gravi o frequenti, attraverso l'emanazione di una legislazione settoriale a livello europeo che imponga ai provider l'adozione di misure di contrasto alla loro diffusione.

Gli Stati membri dell'UE si sono impegnati a prevedere nel proprio ordinamento giuridico sanzioni penali per i comportamenti di stampo razzista e xenofobo. Inoltre hanno prestato attenzione all' hate speech online, impegnandosi a rimuovere i contenuti di odio.<sup>48</sup>

- **Digital Markets Act (DMA)**

Nel dicembre 2021 è stato anche approvato il Digital Markets Act che segna un significativo mutamento di prospettiva nell'approccio dell'Unione Europea alla politica della concorrenza nei mercati digitali e sta già suscitando un ampio dibattito sul suo prevedibile impatto sul diritto della concorrenza.

Come noto la platform economy è caratterizzata da:

- Effetti di rete: le forti esternalità positive aumentano l'efficacia della relazione tra i diversi utenti che utilizzano la piattaforma.
- Economie di scala e di scopo.
- Controllo dei dati: migliora l'efficienza e le risposte.
- Mercato a più versanti: mettendo in relazione soggetti che altrimenti avrebbero maggiori difficoltà a interagire, favorisce e migliora le loro relazioni economiche e negoziali.
- Tipping: non contendibilità.

Mentre i primi 4 elementi operano sul mercato in termini di maggiore efficienza, e dunque con possibili benefici per il consumatore, l'ultimo di fatto è l'elemento discriminante che, in presenza di ulteriori elementi quantitativi determina la necessità, secondo la Commissione, di un intervento regolatorio specifico ex ante costituito appunto dal DMA.

Il DMA integra il diritto vigente in materia di concorrenza, volendo contrastare pratiche che non sono contemplate dal diritto antitrust e non pregiudicando l'intervento del medesimo ex post, laddove si verifichi una condotta restrittiva o abusiva, ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE. Ciò non toglie che il DMA, andando a impattare sull'operato dei gatekeeper per il fatto che detengono un potere di mercato rilevante e perseguendo tra i propri obiettivi un incremento della contendibilità dei servizi di piattaforme di base, produca degli effetti sulle dinamiche competitive del mercato. In questo contesto, è appropriato domandarsi se il DMA, pur trattandosi naturalmente di una iniziativa di regolazione ex ante, muova in direzione di un "nuovo" diritto della concorrenza digitale a livello UE. In questo contesto, bisogna altresì segnalare che il DMA sembra fornire ulteriori strumenti alla Commissione, attribuendole il potere di esaminare se una piattaforma presti servizi di piattaforme di base, se

---

<sup>48</sup> Allegri M.R., 14 maggio 2021, Digital Services Act, il "rebus" dei contenuti illeciti: la Ue rischia di aumentare il caos <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/digital-services-act-il-rebus-dei-contenuti-illeciti-la-ue-rischia-di-aumentare-il-caos/>

determinate piattaforme si qualificano come gatekeeper o se la lista di divieti cui i gatekeeper sono sottoposti debba essere modificata o ampliata.

Il Digital Markets Act non solo prevede una serie di condotte che sono vietate a tutte le piattaforme designate come “gatekeeper” ma, al contempo, obbliga le medesime a mettere in atto in modo proattivo determinate misure. La Commissione ha poi la facoltà di stabilire nuovi obblighi riguardanti pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, se detta necessità risulti da un’indagine di mercato.

Lo scopo sarebbe di garantire che i mercati dove operano queste piattaforme di grandi dimensioni rimangano equi, contendibili, trasparenti e aperti all’innovazione.<sup>49</sup>

### **3.2.2 Gli Stati Uniti e le big tech**

Il governo federale degli Stati Uniti il 9 dicembre 2020 ha realizzato una svolta molto significativa, promuovendo un’importante causa contro Facebook, accusando la società di comportamento anticoncorrenziale e sostenendo che WhatsApp e Instagram dovrebbero essere separati da Facebook. Questa è la prima mossa sostanziale da parte del governo federale tesa a dividere in più parti un colosso del web e fa intravedere quale potrebbe essere la politica tecnologica americana nei quattro anni della presidenza di Joe Biden da qui al 2024.<sup>50</sup>

Secondo l’amministrazione Biden sono necessarie 72 azioni e raccomandazioni che coinvolgono più di dieci Agenzie federali, che hanno l’obiettivo di rimodellare il pensiero al consolidamento aziendale e alle leggi antitrust.

Inoltre l’ordine esecutivo esamina quattro punti principali:

- le fusioni tra Big Tech e piccole aziende volte a sopprimere la competizione di mercato;
- l’accumulo di informazioni personali degli utenti da parte delle aziende tecnologiche;
- il monopolio sul mercato delle grandi aziende rispetto alle piccole società;
- l’imposizione da parte delle grandi aziende manifatturiere di telefonia e computer di poter riparare i propri prodotti solo in posti limitati, bloccando la crescita delle piccole società di riparazione, e quindi la concorrenza.

Gli obiettivi sono:

- aumentare il controllo delle fusioni aziendali per evitare che si elimini totalmente la concorrenza sul mercato;

---

<sup>49</sup> Preta A., 14 maggio 2021, Regolare le big tech in Europa, luci e ombre del “pacchetto digitale” della Commissione UE

<https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/dma-e-dsa-obiettivi-e-nodi-del-pacchetto-digitale-ue-per-la-regolazione-delle-big-tech/>

<sup>50</sup> Harvard Business Review, Marzo 2021, Norme più rigide per i giganti tecnologici

<https://www.hbritalia.it/marzo-2021/2021/03/01/news/norme-piu-rigide-per-i-giganti-tecnologici-14982/>

- incoraggiare la FTC a stabilire nuove regole per l'acquisizione dei dati personali da parte delle aziende;
- portare la FTC a introdurre nuove legislazioni sulla competizione di mercato;
- promuovere l'inserimento di norme sulle restrizioni anticoncorrenziali sull'uso di negozi di riparazione indipendenti.<sup>51</sup>

Questo sostegno a favore di una maggiore regolamentazione deriva soprattutto da un accentuato mutamento nell'opinione pubblica su questo tema. L'impatto dei social media sulle elezioni del 2016 e del 2020 ha portato i cittadini americani, e di altri Paesi, a considerare sempre più la disinformazione, la privacy e l'eccessivo potere di mercato come gravi tematiche di politica pubblica, preoccupazioni che molti ritengono che i Governi debbano affrontare. Secondo un recente sondaggio di Consumer Reports, circa tre americani su quattro "sono preoccupati per il potere esercitato dalle più grandi piattaforme tecnologiche di oggi".

Esiste un'ampia gamma di questioni interconnesse che circondano le principali piattaforme internet come Facebook, Google e Twitter. Alcuni di questi problemi includono:

- Gli sforzi intenzionali di disinformazione interna ed estera, in cui malintenzionati promuovono menzogne politiche sui social media per ottenere un illegittimo vantaggio politico.
- La dilagante diffusione di disinformazione e teorie cospirative, con cui gli individui diffondono inconsapevolmente contenuti fuorvianti o falsi che danneggiano il dibattito pubblico e il processo politico.
- La proliferazione online di contenuti odiosi e violenti, come l'incitamento all'odio in Myanmar che, secondo le Nazioni Unite, avrebbe costituito un chiaro incoraggiamento al genocidio.
- La radicalizzazione degli elettorati e delle fazioni politiche nelle democrazie di tutto il mondo
- La capacità dei sistemi di intelligenza artificiale, che operano sui contenuti dei social media e si rivolgono agli utenti con annunci digitali personalizzati, di creare distorsioni algoritmiche.

Le questioni fondamentali evidenti da molto tempo sono soprattutto due: la privacy dei dati e la trasparenza degli algoritmi.

Per quanto riguarda la privacy dei dati, negli ultimi anni, i Governi di tutto il mondo hanno mostrato un interesse crescente ad affrontarne le questioni relative. Nel 2018, il regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (GDPR), punto di riferimento per l'Unione europea, ha aumentato in modo significativo i requisiti relativi alle modalità di conservazione e condivisione dei dati dei consumatori,

---

<sup>51</sup> Anderson G. V., 11 ottobre 2021, Gli Stati Uniti di Biden e le Big Tech, in Il caffè geopolitico <https://ilcaffegeopolitico.net/869231/biden-e-le-big-tech>

e la California ha presto seguito il Consumer Privacy Act. Quest'ultima rimane la legge sulla privacy dei consumatori più severa degli Stati Uniti.

Già nel 2012, l'amministrazione Obama aveva approvato la legislazione progressista del Consumer Privacy Bill of Rights e ha spinto per una serie di proposte legislative incentrate sulla protezione della privacy dei consumatori e dei bambini in contesti educativi. Anche se queste proposte hanno fatto fatica a passare al Congresso, hanno però definito l'approccio dell'Amministrazione e indicato che Joe Biden è pronto ad affrontare la questione della privacy con una certa urgenza.

Con riferimento agli algoritmi si può dire che identificano i contenuti rilevanti per i consumatori e possono essere di grande utilità, ma d'altra parte creano anche un effetto bolla che è diventato sempre più problematico per gli americani qualunque sia la loro collocazione nello spettro politico.<sup>52</sup>

### **3.2.3 Violazioni e interventi dell'antitrust nei confronti delle big tech**

- **Amazon**

Con comunicazione del 9 dicembre 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana (AGCM) ha reso nota la sanzione da oltre 1 miliardo di euro erogata al colosso dell'e-commerce Amazon per la violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in materia di abuso di posizione dominante.

L'accusa principale rivolta ad Amazon è proprio quella di detenere una posizione dominante all'interno del mercato italiano con riguardo specifico all'attività svolta sul web.

Tale posizione dominante avrebbe consentito al colosso di fornire il proprio servizio di logistica ai venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it a danno della concorrenza, rafforzando in tal modo la propria posizione dominante.

In particolare, le società della divisione europea di Amazon avrebbero legato l'utilizzo del servizio Logistica Amazon ad una serie di vantaggi ritenuti dall'AGCM lesivi della concorrenza nei confronti di altri operatori si pensi alla possibilità di usufruire del servizio Prime, con garanzia di spedizione rapida e gratuita, o l'adesione ad eventi speciali quali Black Friday, Cyber Monday e Prime Day.

Queste agevolazioni, aumentando le probabilità di visibilità dei venditori sul sito internet, di per sé non rappresentano una violazione delle regole in materia di concorrenza. Tuttavia, a detta dell'AGCM, il fatto che tali agevolazioni vengano garantite unicamente ai venditori che aderiscono al servizio Logistica Amazon è sufficiente ad integrare un abuso di posizione dominante.

---

<sup>52</sup> Harvard Business Review, Marzo 2021, Norme più rigide per i giganti tecnologici  
<https://www.hbritalia.it/marzo-2021/2021/03/01/news/norme-piu-rigide-per-i-giganti-tecnologici-14982/>

Inoltre, ai venditori che utilizzano il servizio Logistica Amazon non viene applicato il sistema di misurazione delle performance che Amazon viceversa adoperava con gli altri operatori, il cui mancato superamento può portare anche alla sospensione dell'account del venditore.

Una simile condotta si pone in contrasto con l'art. 102 TFUE, il quale prevede espressamente, nell'elenco delle pratiche abusive, quella consistente “nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza”.

Per questi motivi, tenuto conto anche della durata della condotta tenuta da Amazon, nonché degli effetti sulla concorrenza e delle dimensioni del colosso, l'AGCM ha ritenuto la pratica abusiva in esame particolarmente grave e ha conseguentemente irrogato una sanzione di oltre un 1 miliardo di euro.<sup>53</sup>

L'iniziativa ha subito ricevuto il plauso delle istituzioni di Bruxelles, che parlano “di esempio di coordinamento riuscito tra la Commissione europea e l'Autorità italiana garante della concorrenza, che era nella posizione ideale per condurre un'indagine separata sulla condotta di Amazon in Italia”. A dichiararlo è la stessa Commissione, evidenziando la “stretta collaborazione” tra le due autorità “nell'ambito della Rete europea della concorrenza per garantire la coerenza con le indagini in corso” a livello comunitario.

In questo caso, “l'attribuzione della causa è stata concordata congiuntamente” tra Italia e Ue, “alla luce dei tempi, della portata e delle relative ipotesi di danno dei rispettivi procedimenti, al fine di garantire il miglior utilizzo delle risorse a vantaggio dei consumatori e delle imprese dell'Ue” e “tale approccio è stato confermato dal Tribunale con ordinanza del 14 ottobre 2021”.

La reazione di Amazon non si è fatta attendere. Il gruppo protesta contro la maxi sanzione, giudicandola ingiustificata e sproporzionata e annuncia il ricorso. “Più della metà di tutte le vendite annuali su Amazon in Italia sono generate da piccole e medie imprese, e il loro successo è al centro del nostro modello economico”, precisa il colosso dell'e-commerce in una nota. “Le piccole e medie imprese hanno molteplici canali per vendere i loro prodotti sia online che offline: Amazon è solo una di queste opzioni”. La società continua precisando che investe “costantemente per sostenere la crescita delle 18 mila piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon” e fornisce “molteplici strumenti ai partner di vendita, anche a quelli che gestiscono autonomamente le spedizioni”.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Mantelli M., 22 dicembre 2021, Caso Amazon: sanzione record dell'AGCM da oltre 1 miliardo di euro per abuso di posizione dominante; <https://imantelli.eu/caso-amazon-sanzione-record-dellagcm-da-oltre-1-miliardo-di-euro-per-abuso-di-posizione-dominante/>

<sup>54</sup> Aliperto D., 9 dicembre 2021, Amazon, multa record da oltre 1 miliardo per abuso di posizione dominante <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/ecommerce/amazon-multa-record-da-oltre-1-miliardo-per-abuso-di-posizione-dominante/>

- **Google ed Apple**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso due istruttorie nei confronti di Google Ireland Ltd. e di Apple Distribution International Ltd., sanzionando entrambe per 10 milioni di euro ossia per il massimo edittale secondo la normativa vigente. L'Antitrust ha accertato per ogni società due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un'altra per pratiche aggressive legate all'acquisizione e all'utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali.

Google fonda la propria attività economica sull'offerta di un'ampia gamma di prodotti e di servizi connessi a Internet, che comprendono tecnologie per la pubblicità online, strumenti di ricerca, cloud computing, software e hardware, basata anche sulla profilazione degli utenti ed effettuata grazie ai loro dati. Apple raccoglie, profila e utilizza a fini commerciali i dati degli utenti attraverso l'utilizzo dei suoi dispositivi e dei suoi servizi. Quindi, pur senza procedere ad alcuna cessione di dati a terzi, Apple ne sfrutta direttamente il valore economico attraverso un'attività promozionale per aumentare la vendita dei propri prodotti o di quelli di terzi attraverso le proprie piattaforme commerciali App Store, iTunes Store e Apple Books.<sup>55</sup>

«In tali contesti», riferisce la nota, «l'Autorità ha ritenuto che esiste un rapporto di consumo tra gli utenti e i due operatori, anche in assenza di esborso monetario, la cui controprestazione è rappresentata dai dati che essi cedono utilizzando i servizi di Google e di Apple». L'Autorità ha accertato che sia Google sia Apple non hanno fornito informazioni chiare e immediate sull'acquisizione e sull'uso dei dati degli utenti a fini commerciali.

In particolare Google, sia nella fase di creazione dell'account, indispensabile per l'utilizzo di tutti i servizi offerti, sia durante l'utilizzo dei servizi stessi, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per decidere consapevolmente di accettare che la società raccolga e usi a fini commerciali le proprie informazioni personali. Apple, sia nella fase di creazione dell'Id Apple, sia in occasione dell'accesso agli Store Apple, non fornisce all'utente in maniera immediata ed esplicita alcuna indicazione sulla raccolta e sull'utilizzo dei suoi dati a fini commerciali, enfatizzando solo che la raccolta dei dati è necessaria per migliorare l'esperienza del consumatore e la fruizione dei servizi. L'autorità ha accertato che le due società hanno attuato una pratica aggressiva. In particolare, nella fase di creazione dell'account, Google pre-imposta l'accettazione da parte dell'utente al trasferimento e all'utilizzo dei propri dati per fini commerciali. Questa pre-attivazione consente il trasferimento e l'uso dei dati da parte di Google, una volta che questi vengano generati, senza la necessità di altri passaggi in cui l'utente possa di volta in volta confermare o modificare la scelta pre-impostata dall'azienda. Nel caso di Apple, invece, l'attività promozionale è basata su una modalità di

---

<sup>55</sup> <https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/11/PS11147-PS11150>

acquisizione del consenso all'uso dei dati degli utenti a fini commerciali senza prevedere per il consumatore la possibilità di scelta preventiva ed espressa sulla condivisione dei propri dati. Questa architettura di acquisizione, predisposta da Apple, non rende possibile l'esercizio della propria volontà sull'utilizzo a fini commerciali dei propri dati. Dunque, il consumatore viene condizionato nella scelta di consumo e subisce la cessione delle informazioni personali, di cui Apple può disporre per le proprie finalità promozionali effettuate in modalità diverse.

Le due aziende hanno deciso che faranno ricorso. «Crediamo che l'opinione dell'Autorità sia sbagliata e faremo ricorso contro la decisione. Apple si impegna da molto tempo per proteggere la privacy dei nostri utenti e lavoriamo con il massimo impegno per progettare prodotti e funzionalità che proteggano i dati. Diamo a tutti gli utenti un livello di trasparenza e controllo all'avanguardia nel settore, in modo che possano scegliere quali informazioni condividere, e come vengono utilizzate». Lo afferma Apple in una nota, e anche Google annuncia: «Non siamo d'accordo con la decisione dell'Autorità e faremo ricorso».<sup>56</sup>

Per quanto riguarda Apple c'è da aggiungere che il nuovo aggiornamento del sistema operativo iOS minaccia di colpire (ma non affondare) il modello di business della piattaforma di Mark Zuckerberg, che ha reagito chiamando in causa l'Antitrust.

Nello scontro tra la Apple e Facebook si delinea un quadro più profondo, che comprende le diverse strategie dei due giganti del tech e permette di lanciare uno sguardo su come sarà il web nel futuro.<sup>57</sup>

Facebook ha finanziato uno studio affermando che: *“L'aggiornamento di iOS 14 di Apple rappresenta una strategia anticoncorrenziale mascherata da misura di protezione della privacy. Apple ora proibisce alle app non Apple di utilizzare informazioni essenziali per fornire pubblicità pertinente e personalizzata, senza esplicita autorizzazione dell'utente. E gli utenti possono aderire solo dopo che viene mostrato loro un messaggio minaccioso e fuorviante sul “tracciamento”, che le app e i servizi di Apple non devono visualizzare, perché i consumatori vengono automaticamente “ammessi” al monitoraggio di Apple. La politica di Apple avrà gli effetti perniciosi di rafforzare il predominio di iOS tra i sistemi operativi mobili e il predominio delle proprie app e servizi all'interno dell'ecosistema iOS, riducendo al contempo la scelta dei consumatori e devastando l'ecosistema delle app gratuite.”*<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> <https://www.ilsole24ore.com/art/antitrust-multa-20-milioni-google-e-apple-AEQcsQz>

<sup>57</sup> Ronzoni D., 2 marzo 2021, Il pubblico è privato Lo scontro tra Apple e Facebook è la resa dei conti di due culture tecnologiche

<https://www.linkiesta.it/2021/03/apple-facebook-antitrust/>

<sup>58</sup> Ampollini G., 31 maggio 2021, Facebook disperata: ha finanziato uno studio contro Apple e iOS 14 <https://www.tecnoandroid.it/2021/05/31/facebook-apple-studio-ios-930469>

- **Facebook**

Come già detto in precedenza il governo federale degli Stati Uniti il 9 dicembre 2020 ha promosso un'importante causa contro Facebook, accusando la società di comportamento anticoncorrenziale e sostenendo che WhatsApp e Instagram dovrebbero essere separati da Facebook.

Inoltre l'antitrust del Regno Unito ha imposto a Meta di rinunciare all'acquisizione della piattaforma di condivisione di gif Giphy. L'Autorità per la concorrenza e i mercati ha dichiarato che l'affare potrebbe danneggiare gli utenti dei social media e gli inserzionisti britannici.

Uno studio ha determinato che Meta sarebbe in grado di aumentare il suo già significativo potere di mercato in relazione ad altre piattaforme di social media negando o limitando l'accesso di altre società alle gif di Giphy. Ciò a sua volta permetterebbe di inviare più traffico ai siti di proprietà di Meta, Facebook, WhatsApp e Instagram, che già pesano per il 73% del tempo trascorso dagli utenti sui social media nel Regno Unito.<sup>59</sup>

La decisione di bloccare l'accordo creerebbe un precedente importante perché si tratterebbe della prima volta che l'autorità per la concorrenza britannica blocca un accordo già completato di una delle più importanti multinazionali del digitale: infatti Facebook ha acquistato Giphy a maggio per 400 milioni di dollari con l'obiettivo principale di integrare il sito con Instagram.

La questione è diventata più aspra a ottobre, quando il regolatore ha emesso una multa record per Meta da 50,5 milioni di sterline (67,35 milioni di dollari) per aver violato un ordine che imponeva che la società rimanesse separata da Giphy durante le sue indagini. La Cma ha anche accusato Meta di "rifiutare consapevolmente" di condividere informazioni su di sé e su Giphy. Scrive il Financial Times che i regolatori di tutto il mondo "sono diventati sempre più preoccupati di lasciare che le cosiddette 'acquisizioni killer' sfuggano alle loro reti, dopo aver avallato l'acquisizione da parte di Meta dei rivali più piccoli Instagram e WhatsApp".<sup>60</sup>

### **3.3 Prospettive future**

Come abbiamo visto la pandemia ha favorito la crescita, già notevole, delle big-tech a causa del cambiamento dello stile di vita. E' impossibile fare previsioni precise su quello che succederà una volta usciti dall'emergenza, ma si possono fare delle supposizioni che potrebbero essere attendibili.

Innanzitutto alcune abitudini maturate durante la pandemia, come ad esempio il maggior ricorso all'e-commerce e l'enorme successo delle teleconferenze e delle collaborazioni a distanza,

---

<sup>59</sup> Aliperto D., 30 novembre 2021, Meta (Facebook), l'Antitrust britannico stoppa l'acquisizione di Giphy <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/meta-facebook-lantitrust-britannico-stoppa-lacquisizione-di-giphy/>

<sup>60</sup> <https://www.wired.it/article/facebook-gif-acquisizione-giphy-blocco-antitrust-uk/>

presumibilmente subiranno un ridimensionamento, ma è opinione generale che non si ritornerà agli stili di vita e all'organizzazione dell'attività economica precedenti.

I nuovi protagonisti spingono per entrare in gioco, supportati anche dalle risorse messe a disposizione dal venture capital, e la strada sarà facilitata se verranno inibite alle big tech, come già in parte sta avvenendo, le acquisizioni di imprese con tecnologie e business model innovativi.

Inoltre potrebbe accentuarsi e influire sui margini di redditività un fenomeno già in atto, la crescita della concorrenza tra le big five: Microsoft e Alphabet-Google minacciano la leadership di Amazon nel cloud; Amazon è in forte crescita nel digital advertising, dove Google e Facebook sono i leader; Facebook da tempo, e ancor più dopo lo scontro con Apple sulla privacy, vuole entrare nell'e-commerce.

Infine potrebbe sempre più accentuarsi la bipartizione del mondo digitale, come conseguenza dello scontro secolare per il potere mondiale fra Stati Uniti e Cina: con un pesante potenziale impatto su Apple, che realizza in Cina una parte significativa dei suoi ricavi e del suo utile, ma anche su Microsoft.

La regolamentazione, che rappresenta al momento una delle maggiori incognite sul futuro delle big five, e in generale delle big tech, merita un discorso a sé:

- le big five sono potenzialmente “pericolose”, e vengono vissute con crescente ostilità sia dalle imprese che temono di essere colpite dalla loro diffusione nei comparti più diversi, sia dal mondo politico che ne teme la capacità di lobbying e il ruolo in un comparto politicamente sensibile come quello dei social;
- l'UE, poiché priva di imprese in grado di fronteggiarle, è stata la prima area del mondo ad attaccarle utilizzando, non sempre con successo, la strumentazione antitrust esistente. Ora sta puntando a mettere in campo regole completamente nuove, che mirino a tenere sotto controllo diretto le imprese che si configurino come gatekeeper, ossia che siano in grado di condizionare con i loro comportamenti le sorti delle imprese che si avvalgono delle loro piattaforme;
- gli Stati Uniti, patria delle big five, hanno iniziato più di recente gli attacchi, sia formali, con accuse di comportamenti antitrust rivolte a diverse di esse da parte dell'amministrazione federale e di numerosi Stati, sia politico-partitici, con la richiesta da parte della sinistra democratica di “fare a pezzi” le imprese stesse come si fece con Standard Oil all'inizio del '900;
- la Cina, che aveva sinora favorito la crescita delle sue big tech, Alibaba e Tencent le principali, come strumento di modernizzazione dell'economia e di espansione su scala internazionale, ha cambiato completamente atteggiamento, come si è visto con il blocco a novembre della quotazione di Ant e delle successive accuse di comportamenti monopolistici a diverse grandi

imprese tech, per la preoccupazione che esse potessero diventare una minaccia per il potere del partito comunista.

E' da considerare anche che le big-tech dominano la classifica mondiale per capitalizzazione.<sup>61</sup>

#### LE BIG FIVE DOMINANO LA CLASSIFICA MONDIALE PER CAPITALIZZAZIONE

	market cap [\$ mld]	ricavi [\$ mld]	utile netto [\$ mld]	addetti [migliaia]
<b>APPLE</b>	<b>2.210,0</b>	<b>325,4</b>	<b>76,3</b>	<b>147</b>
<b>MICROSOFT</b>	<b>1.900,0</b>	<b>160,0</b>	<b>56,0</b>	<b>163</b>
<b>AMAZON</b>	<b>1.750,0</b>	<b>419,1</b>	<b>26,9</b>	<b>1.300</b>
<b>ALPHABET-GOOGLE</b>	<b>1.600,0</b>	<b>196,7</b>	<b>51,4</b>	<b>140</b>
<b>FACEBOOK</b>	<b>923,8</b>	<b>94,4</b>	<b>33,7</b>	<b>61</b>
<b>TENCENT</b>	<b>769,9</b>	<b>74,5</b>	<b>24,7</b>	<b>86</b>
<b>TESLA</b>	<b>683,4</b>	<b>35,9</b>	<b>1,1</b>	<b>71</b>
<b>BERKSHIRE H.</b>	<b>631,6</b>	<b>245,5</b>	<b>42,5</b>	<b>360</b>
<b>ALIBABA</b>	<b>624,9</b>	<b>99,5</b>	<b>24,6</b>	<b>252</b>
<b>TSMC</b>	<b>558,5</b>	<b>49,9</b>	<b>19,4</b>	<b>51</b>
<b>VISA</b>	<b>498,1</b>	<b>21,4</b>	<b>10,3</b>	<b>21</b>
<b>SAMSUNG</b>	<b>496,4</b>	-	-	-

Fonte: Elaborazione dati FT. La market cap è relativa al 30 aprile 2021, i ricavi e l'utile netto sono quelli dei 4 trimestri precedenti.

Immagine 14: <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/big-tech-cresceranno-fino-a-occupare-il-cielo-ecco-i-prossimi-scenari/>

Nonostante queste considerazioni, finora l'indice Nasdaq delle big tech americane ha perso il 12%, quasi il doppio rispetto alle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione.

I titoli fondamentali delle Big Tech non sembrano in discussione, ma il ruolo di quelle aziende come attrattori degli investimenti è venuto meno per diversi fattori: il superamento della pandemia, la ripresa di altri settori, il rialzo dei prezzi energetici, le attese di rialzo dei tassi di interesse, la conflittualità geopolitica; le incertezze regolatorie e le conflittualità intestine che segnano la fine di un'era di continua e serena crescita, parallela e indisturbata, delle diverse big tech.

Il 2020 ha visto una contrazione del valore complessivo dell'indice Dow Jones: la notizia dell'esplosione della pandemia ha ridotto il valore di borsa del 50% in un mese, da 29.000 punti il 21 febbraio 2020 a 19.000 il 20 marzo successivo. Per recuperare quel tracollo occorre attendere la metà di novembre del 2020 quando l'indice delle aziende quotate nel loro insieme supera di nuovo 29.000. Sappiamo che le aziende Big Tech, che sono anche quelle con maggior valore azionario sul mercato mondiale, hanno invece manifestato un andamento molto favorevole, che ha contribuito alla ripresa dell'indice generale. Ma, anche per le migliori, a metà del quarto trimestre 2021, in particolare dalla

<sup>61</sup> Bertelè U., 3 maggio 2021, Big tech, cresceranno fino a occupare il cielo? Ecco i prossimi scenari <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/big-tech-tutte-le-incertezze-che-pesano-sul-futuro-cosa-ci-insegna-il-caso-meta/>

seconda settimana di novembre, inizia un vero tracollo e alcune aziende espongono quotazioni che cominciano a scendere già prima del quarto trimestre, indice di problemi di posizionamento sul mercato e di preoccupazione degli azionisti, poche altre, come Apple, cominciano a perdere quota qualche settimana dopo. Nel complesso, le aziende di Big Tech, dopo aver raggiunto il massimo intorno al mese di novembre 2021, iniziano a perdere valore.

Si tratta di un periodo di forte incertezza in cui gli annunci di “ritorno alla normalità” ossia di fine dei lockdown e di ripresa dei movimenti infraurbani come scuola, lavoro, intrattenimento, e interurbani come auto, treni, aerei e navi, porta con sé una revisione delle aspettative anche su alcune Big Tech, in particolare quelle legate all’e-commerce, all’intrattenimento on-line, ai social network.

Un secondo fattore di instabilità riguarda l’energia di fonte fossile, stretta tra annunci a lungo termine di transizione ecologica che penalizzano soprattutto il settore dei mezzi di trasporto, mentre a breve termine le aziende estrattive di idrocarburi beneficiano di prezzi attesi fortemente crescenti. Anche per effetto dell’impennata dei prezzi dell’energia, l’inflazione rialza il capo e con l’inflazione anche le attese di incremento dei tassi di interesse da parte delle Banche Centrali. E qui viene un altro fattore di instabilità.

L’aumento dei tassi di interesse viene associato a un aumento della redditività del settore finanziario (banche, assicurazioni, fintech). Uno spostamento verso quel settore potrebbe associarsi ad una diminuita attrattività dell’investimento in hi-tech, in ragione del fatto che le quotazioni di questo settore sono già elevate e il costo di acquisizione risulta particolarmente oneroso in fase di tassi di interesse in crescita.

Meta è, tra le aziende big tech, quella che ha cominciato per prima a vedere ridotto il proprio valore azionario, cumulando una caduta che oggi è la più elevata dopo quella di Alibaba. I profitti Meta dell’ultimo trimestre del 2021 sono diminuiti dell’8% rispetto all’anno scorso.

Ma, mentre per Alibaba il crollo è totalmente spiegato dal blocco imposto dal governo cinese alle sue attività, in particolare nel settore della finanza, per Facebook-Meta, il crollo deriva da una modificazione del comportamento dei consumatori e dalle incertezze con cui gli investitori guardano al passaggio dal social network Facebook al metaverso di Meta.

Va riconosciuto a Zuckerberg di essere sempre stato consapevole della particolare fragilità del modello di business di Facebook; ciò spiega perché egli abbia puntato tutto sulla trasformazione del social network da lui creato in qualcos’altro. Prima ha integrato Whatsapp con Facebook, poi ha deciso di puntare tutto sulla trasformazione del social network in metaverso.

Tuttavia, il quarto trimestre 2021 ha visto un aumento dei ricavi del 20%, ma un aumento dei costi quasi doppio (38%), con una riduzione dei margini dal 46% al 37%.

Sono le prospettive che sembrano cambiate, almeno agli occhi degli investitori. Gli utenti attivi giornalmente si sono ridotti molto marginalmente, ma ciò è accaduto per la prima volta nella storia dell'azienda. La piattaforma di Meta nel 2022 assorbirà enormi investimenti, con un aumento del 30% sull'anno precedente. Oggi il moltiplicatore che lega profitti e quotazione è, per Meta, intorno a 16, il valore di una azienda matura, non di uno dei colossi delle nuove tecnologie di rete. Oltre ai problemi che abbiamo appena esaminato, altri fattori specifici rendono più complessa, per le big tech, la transizione verso un nuovo modello di business, come nel caso di Facebook, dove sono evidenti i segni del superamento di un modello di social network, soprattutto tra i giovani.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dal Co M., 16 febbraio 2022, Big Tech, tutte le incertezze che pesano sul futuro: cosa ci insegna il caso Meta <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/big-tech-tutte-le-incertezze-che-pesano-sul-futuro-cosa-ci-insegna-il-caso-meta/>

## *CONCLUSIONE*

Dall'analisi svolta è emerso il profondo cambiamento a cui abbiamo assistito in maniera molto evidente soprattutto negli ultimi due anni. Con l'arrivo del COVID-19, il mondo, e la vita in genere, si sono trasformati spostando gran parte delle attività online.

Il mondo lavorativo ha anch'esso subito una profonda trasformazione, così come il modo di studiare e di svolgere attività che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile potersi tenere online.

Il contatto continuo con il web, richiede molta attenzione dal punto di vista della tutela dell'utente, soprattutto pensando che si tratta di utenti di tutte le età. Da qui la necessità di una regolamentazione accurata che, pur lasciando intatta la libertà di agire, serva a contenere il fenomeno dell'egemonia delle grandi potenze.

Tutto ciò anche in considerazione dell'aspetto economico per quanto riguarda il fenomeno, sempre più in crescita, delle vendite online.

Ma anche l'aspetto dell'informazione è importante per poter mantenere la serietà e l'imparzialità delle notizie che si diffondono tramite Internet.

È impossibile pensare di tornare indietro e di cancellare le abitudini acquisite soprattutto nell'ultimo periodo, anzi è ipotizzabile un aumento del fenomeno sotto ogni punto di vista.

È auspicabile che i legislatori intervengano con imparzialità ed equilibrio per far sì che questo step dell'esistenza dell'uomo avvenga in maniera vantaggiosa per tutti.

## ***Bibliografia***

- [1] AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), 27 dicembre 2019, Comunicato stampa: “AGCOM: pubblicato il primo osservatorio sulle piattaforme online 692 mld di € di ricavi per Alphabet/Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix”
- [2] Aliperto D., 9 dicembre 2021, Amazon, multa record da oltre 1 miliardo per abuso di posizione dominante  
<https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/ecommerce/amazon-multa-record-da-oltre-1-miliardo-per-abuso-di-posizione-dominante/>
- [3] Aliperto D., 30 novembre 2021, Meta (Facebook), l’Antitrust britannico stoppa l’acquisizione di Giphy  
<https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/meta-facebook-lantitrust-britannico-stoppa-lacquisizione-di-giphy/>
- [4] Allegri M.R., 14 maggio 2021, Digital Services Act, il “rebus” dei contenuti illeciti: la Ue rischia di aumentare il caos  
<https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/digital-services-act-il-rebus-dei-contenuti-illeciti-la-ue-rischia-di-aumentare-il-caos/>
- [5] Altalex, Il caso Facebook. Tra illecito trattamento dei dati e pratiche commerciali scorrette. 9 febbraio 2021
- [6] Ampollini G., 31 maggio 2021, Facebook disperata: ha finanziato uno studio contro Apple e iOS 14  
<https://www.tecnoandroid.it/2021/05/31/facebook-apple-studio-ios-930469>
- [7] Anderson G. V., 11 ottobre 2021, Gli Stati Uniti di Biden e le Big Tech, in Il caffè geopolitico  
<https://ilcaffegeopolitico.net/869231/biden-e-le-big-tech>
- [8] Assonime, 1/2021, Note e Studi, L’applicazione delle regole antitrust durante l’emergenza Covid-19
- [9] Bastianon S.; Le regole sulla concorrenza l'art. 102 tfue – unibg; <http://www.data.unibg.it>
- [10] Bertelè U., 3 maggio 2021, Big tech, cresceranno fino a occupare il cielo? Ecco i prossimi scenari  
<https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/big-tech-tutte-le-incertezze-che-pesano-sul-futuro-cosa-ci-insegna-il-caso-meta/>
- [11] Cartapatti L., 23 marzo 2020, Facebook deve informare gli utenti che utilizza i loro dati a fini commerciali. Il social rischia un'altra sanzione, Altroconsumo  
<https://www.altroconsumo.it/hi-tech/internet-telefono/news/facebook-cambridge-analytica>
- [12] Casucci F., Il diritto privato dell’Unione Europea, Temi e questioni, Edizioni Scientifiche Italiane
- [13] Cito F., 30 ottobre 2020, Amazon la storia dalle origini e i segreti del successo, in C3buzz Unconventional Marketing  
<https://c3buzz.it/amazon-la-storia-dalle-origini-e-i-segreti-del-successo/>

- [14] Crispino F. M., 26 aprile 2019, Il diritto antitrust tra Stati Uniti e Unione Europea, Ius in Itinere  
<https://www.iusinitinere.it/il-diritto-antitrust-tra-stati-uniti-e-unione-europea-19829>
- [15] Dal Co M., 7 settembre 2021, Big Tech e Antitrust, la Ue muove le sue pedine: ecco la nuova strategia  
<https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/big-tech-e-antitrust-la-ue-muove-le-sue-pedine-ecco-la-nuova-strategia/>
- [16] Dal Co M., 16 febbraio 2022, Big Tech, tutte le incertezze che pesano sul futuro: cosa ci insegna il caso Meta  
<https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/big-tech-tutte-le-incertezze-che-pesano-sul-futuro-cosa-ci-insegna-il-caso-meta/>
- [17] da Rozze G., 30 ottobre 2020, Come è nato Internet? L'invenzione del World Wide  
<https://www.focusjunior.it/tecnologia/invenzioni/come-e-nato-internet/>
- [18] De Palma G., 29 ottobre 2019, 50 anni di Internet, la storia della Rete in 15 tappe fondamentali  
<https://tg24.sky.it/tecnologia/approfondimenti/storia-internet-tappe-fondamentali>
- [19] Fioromonte V., 29 ottobre 2021, Ora Facebook guarda al metaverso: la nascita di Meta,  
<https://www.dunp.it/articolo-330/facebook-ed-il-metaverso-la-nascita-di-meta/>
- [20] Harvard Business Review, Marzo 2021, Norme più rigide per i giganti tecnologici  
<https://www.hbritalia.it/marzo-2021/2021/03/01/news/norme-piu-rigide-per-i-giganti-tecnologici-14982/>
- [21] Il Post, 30 luglio 2020, Com'è andata l'audizione dei CEO delle grandi piattaforme al Congresso  
<https://www.ilpost.it/2020/07/30/audizione-ceo-amazon-facebook-apple-google-congresso-antitrust/>
- [22] Mantelli M., 22 dicembre 2021, Caso Amazon: sanzione record dell'AGCM da oltre 1 miliardo di euro per abuso di posizione dominante  
<https://imantelli.eu/caso-amazon-sanzione-record-dellagcm-da-oltre-1-miliardo-di-euro-per-abuso-di-posizione-dominante/>
- [23] Marsala H., 31 ottobre 2021, Da Facebook a Meta. Zuckerberg reinventa il suo gruppo aziendale e annuncia un futuro virtuale, in Tribune;  
<https://www.artribune.com/editoria/grafica-illustrazione/2021/10/da-facebook-a-meta-zuckeberg-reinventa-il-suo-gruppo-aziendale-e-annuncia-un-futuro-virtuale/>
- [24] Ministero della Cultura, Trattati di Roma, Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Cultura  
<https://www.acs.beniculturali.it/trattati-di-roma/>
- [25] Nicolino G., 16 maggio 2020, La politica dell'antitrust ai tempi del Covid-19  
<https://www.dirittoconsenso.it/2020/05/16/la-politica-antitrust-ai-tempi-covid-19/>

- [26] Olivi E.; La politica di concorrenza dell'Unione Europea; Commissione Europea, Rappresentanza in Italia
- [27] Preta A., 14 maggio 2021, Regolare le big tech in Europa, luci e ombre del “pacchetto digitale” della Commissione UE  
<https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/dma-e-dsa-obiettivi-e-nodi-del-pacchetto-digitale-ue-per-la-regolazione-delle-big-tech/>
- [28] Rampini F.; Novembre 2014; Rete padrona, Amazon, Apple, Google and co., Il volto oscuro della rivoluzione digitale; Feltrinelli
- [29] Redazione Wall Street Italia CASO MICROSOFT: TUTTE LE TAPPE DELLA VICENDA, 28 giugno 2001,  
<https://www.wallstreetitalia.com/caso-microsoft-tutte-le-tappe-della-vicenda/>
- [30] Righi Bellotti A., Selmi C., 2020, La storia di Amazon: dal garage di Bezos al negozio globale di ogni cosa, Zanichelli
- [31] Ronzoni D., 2 marzo 2021, Il pubblico e il privato, Lo scontro tra Apple e Facebook è la resa dei conti di due culture tecnologiche  
<https://www.linkiesta.it/2021/03/apple-facebook-antitrust/>
- [32] Ruini F., Formentini M., Dallasta S., 2002/2003; Il monopolio nel mercato del software: il caso Microsoft
- [33] Ruvoli N., 15 novembre 2019, Com'è nato Facebook? La sua storia fino a oggi, in Nughe;  
<https://www.nughe.it/nascita-storia-facebook/>
- [34] Tribunale dell'Unione europea, COMUNICATO STAMPA n. 89/12, Lussemburgo 27 giugno 2012, Sentenza nella causa T-167/08 Microsoft Corp. / Commissione
- [35] Ventura A., 25 maggio 2020, Il lockdown rafforza lo strapotere dei big del digitale. E questa non è una bella notizia  
<https://left.it/2020/03/25/il-lockdown-rafforza-lo-strapotere-dei-big-del-digitale-e-questa-non-e-una-bella-notizia/>

## ***Sitografia***

- [1] <https://www.ice.it>, Normativa sulla concorrenza (Antitrust)
- [2] <https://www.britannica.com/event/Sherman-Antitrust-Act>, Sherman Antitrust Act
- [3] <https://it.livingeconomyadvisors.com/1409-what-is-the-clayton-antitrust-act>, Cos'è il Clayton Antitrust Act
- [4] <https://www.britannica.com/topic/Robinson-Patman-Act>, Robinson Patman Act
- [5] <https://www.britannica.com/event/Federal-Trade-Commission-Act>, Federal Trade Commission Act
- [6] <https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/storia-organo-federale-ftc-federal-trade-commission-antitrust-competizione-stati-uniti-wj1eo5oh>, Storia dell'organo federale che vigila sulla competizione, 21 giugno 2021
- [7] <https://it.kamiltaylan.blog/hart-scott-rodino-antitrust-improvements-act-of-1976/>, Che cos'è l'atto di miglioramento antitrust Hart-Scott-Rodino del 1976? 3 maggio 2021
- [8] <https://www.treccani.it/enciclopedia/antitrust>, Antitrust
- [9] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4301854>; Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
- [10] <https://www.applenotizie.it/storia-apple/>; Quando nasce Apple
- [11] [https://www.informagiovani-italia.com/google\\_la\\_storia.htm](https://www.informagiovani-italia.com/google_la_storia.htm)
- [12] <https://semplicecome.it/google-storia-del-motore-ricerca/>
- [13] <https://www.fastweb.it/fastweb-plus/digital-magazine/la-storia-di-google/>
- [14] <https://www.fastweb.it/fastweb-plus/digital-magazine/la-storia-di-facebook/>
- [15] [https://www.repubblica.it/2006/09/sezioni/scienza\\_e\\_tecnologia/microsoft4/sentenzamicros oft/sentenza-microsoft.html](https://www.repubblica.it/2006/09/sezioni/scienza_e_tecnologia/microsoft4/sentenzamicros oft/sentenza-microsoft.html)
- [16] <https://www.legance.it/sviluppi-antitrust-durante-il-covid-19/>
- [17] <https://www.ilsole24ore.com/art/le-quattro-big-tech-all-esame-congresso-che-cosa-bisogna-sapere-AD1h0ug>
- [18] <https://www.true-news.it/future/big-tech-crescita-covid-pandemia>
- [19] <https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/11/PS11147-PS11150>
- [20] <https://www.ilsole24ore.com/art/antitrust-multa-20-milioni-google-e-apple-AEQcsQz>

## Ringraziamenti

*Mi è doveroso dedicare questo spazio del mio elaborato alle persone che hanno contribuito, con il loro instancabile supporto, alla realizzazione dello stesso.*

*In primis, mamma e papà, al loro costante sostegno ed ai loro insegnamenti senza i quali oggi non sarei ciò che sono. Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile.*

*Ringrazio Alex per avermi trasmesso la sua immensa forza. Grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato. Grazie perché ci sei sempre stato.*